

Zurich Relax

Contratto di Assicurazione a copertura degli esercenti di strutture ricettive per i rischi: Incendio e Danni alla Proprietà, Rottura Lastre, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza.

Versione Esercente

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 05.2020
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 05.2020
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 05.2020

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza multirischio assicura la responsabilità civile delle strutture ricettive in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di Incendio, dalla rottura Lastre, dal Furto nonché la tutela legale e l'assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e danni alla proprietà":** la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo in caso di Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato (es: locali della struttura ricettiva, impianti) e/o al Contenuto (es: Merci, attrezzature, denaro), in conseguenza degli eventi indicati in Polizza quali ad es. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, fumo.
- ✓ **Garanzia "Rottura Lastre":** la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo in caso Danni materiali e diretti arrecati alle Lastre in conseguenza degli eventi indicati in Polizza quali ad es. Incendio, fulmine, rottura accidentale, Furto anche solo tentato, guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina.
- ✓ **Garanzia "Furto":** la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo in caso di perdita del Contenuto posto nei locali della struttura ricettiva assicurata indicata in Polizza in conseguenza di Furto e/o Rapina.
- ✓ **Garanzia "Responsabilità civile": Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività:** la garanzia assicura il Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato, compreso i clienti, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in Polizza, compresa l'eventuale proprietà dei locali e le attività complementari (es: ristoranti, bar, sale da ballo).
- ✓ **Garanzia "Tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in Polizza e/o nell'ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in Polizza.
- ✓ **Garanzia "Assistenza":** la garanzia assicura, a seguito di Sinistro, una serie di prestazioni di assistenza indicate in Polizza quali ad es: invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un sorvegliante ecc. sono previste tre forme di garanzia, una per la struttura e due per le persone.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. Massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di Polizza e la parte di danno che eccede il Massimale pattuito.**
- ✗ **Strutture ricettive:**
 - che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste sul contratto.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente (ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; (iii) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; (iv) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione;**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
 - i procedimenti penali per Delitto doloso;
 - i casi di patteggiamento;
 - soggetti diversi dalle Ditte Individuali e Imprese Familiari, Società di persone, Società di capitali.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza": più di 3 prestazioni per ciascun tipo e per annualità di Polizza.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e danni alla proprietà" sono esclusi i danni:

- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! causati da Colpo d'ariete, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! indiretti e che non riguardino la materialità delle Cose assicurate;
- ! causati a strutture ricettive con un periodo di inattività superiore a 10 mesi ad eccezione dei danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Con riferimento alla garanzia "Rottura Lastre" sono esclusi i danni:

- ! avvenuti durante trasloco o rimozione anche temporanea di Lastre oppure durante lavori sulle Lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste
- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio;
- ! causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- ! dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- ! rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle Lastre stesse.

Con riferimento alla garanzia "Furto" sono esclusi i danni:

- ! agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - i) persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - ii) persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere;
 - iii) incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - iiii) persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", l'assicurazione non comprende i danni:

- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- ! alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l'attività

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato e/o Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale", l'Assicurazione non comprende i danni:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 250,00 euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- ! se il valore economico oggetto della sanzione amministrativa è inferiore a 500,00 euro;
- ! procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- ! materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- ! controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile;
 - nel caso di dolo dell'Assicurato, se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile;
 - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con Sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" vale nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ Le coperture "Incendio e danni alla proprietà", "Furto", e "Assistenza" valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La copertura "Assistenza" prevede che le prestazioni siano fornite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- ✓ La copertura tutela legale in forma base riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - a) nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa,
 - b) nell'ipotesi di Controversie contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
 - c) Nell'ipotesi di opposizione a Sanzioni Amministrative e Consulenza legale telefonica in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso della Polizza, devono comunicare immediatamente a Zurich o all'Intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportano un aggravamento o una diminuzione del Rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di Rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

Il Contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato a Zurich o all'Intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del Contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali e trimestrali senza alcun onere aggiuntivo. Il Premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Per i contratti di durata poliennale il Premio può essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in Polizza oppure alla data del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, se successivo, può avere durata annuale, o poliennale e finisce alla data indicata in Polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. Il Tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un'unica soluzione.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale" relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza.

La garanzia "Tutela Legale" si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza originaria della Polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di Polizza di durata poliennale il Contraente non può recedere dalla Polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di Premio. Trascorso il quinquennio il Contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di trenta giorni prima della scadenza della Polizza.

Assicurazione per la protezione delle strutture ricettive a copertura dei rischi: Incendio e danni alla proprietà, Rottura Lastre, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Zurich Relax - Versione esercente

Data di realizzazione: maggio 2020 - Ultimo Aggiornamento: maggio 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano – tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968. Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it

Con riferimento al bilancio di esercizio 2018, il patrimonio netto è pari a 2.030 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.022 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 143% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.704 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 767 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.431 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.319 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETA'

Eventi coperti

Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- Incendio;
- Azione meccanica del fulmine;
- Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni (**esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi**); **se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio**;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- Onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla Sezione "Incendio e Danni alla proprietà";

	- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; - attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.
Fenomeno elettrico	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci fabbricato e contenuto. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 5.000 Euro, ma può essere: - aumentata mediante un'opzione con specifica somma assicurata e pagamento di un premio aggiuntivo - ridotta a 2.500 Euro mediante un'opzione con riduzione di premio.
Danni da acqua	Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di: - fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o occlusione degli Impianti idrici; - rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione. E' prevista un'opzione con riduzione di premio che introduce un limite di indennizzo di 2.500 Euro.
Eventi sociopolitici	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.
Eventi atmosferici	Danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al contenuto, Zurich indennizza anche i danni diretti causati al contenuto assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
Allagamento	Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di: - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; - fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Merci e attrezzature presso terzi	Danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata e conseguenti agli eventi garantiti dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".
Spese conseguenziali	Rimborso a seguito di sinistro indennizzabile: - delle spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro; - delle spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto resesi necessarie; - delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "cose particolari" distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale; - delle spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività della struttura ricettiva a seguito di sinistro. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente; - delle spese conseguenti a guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o limitare i danni.

Indennità aggiuntiva	Rimborso delle spese complessivamente sostenute per: - onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti (esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo "Procedura per la valutazione del danno" di cui alla sezione D "Come è gestito il Sinistro?" delle condizioni di assicurazione; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); - rimozione e ricollocamento del contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; - mancato godimento dei locali.
Anticipo Indennizzi	In caso di sinistro anticipo di un importo pari al 50% del presumibile indennizzo.
ROTTURA LASTRE	
Eventi coperti	Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da: - incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione; - caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; - onda sonora; - caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni; - urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio; - caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al fabbricato; - attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati; - dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Eventi sociopolitici	Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.
Eventi atmosferici	Danni materiali e diretti arrecati alle lastre del fabbricato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni alle lastre facenti parte del contenuto, Zurich indennizza anche i relativi danni diretti causati provocati da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
Furto	Sono indennizzati: - i danni materiali e diretti arrecati alle lastre da furto anche solo tentato; - guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle lastre in occasione di furto, tentato furto o rapina.
FURTO	
Eventi coperti	Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di 1. Furto commesso: - con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; - con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento; - con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri - mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; - da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi; - con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria; - dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro.

	2. rapina avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 3. furto, rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione; 4. furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita; 5. furto e rapina di merci e/o attrezzature, pertinenti la struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o da prestatori di lavoro. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto o rapina: • alle cose assicurate; • al fabbricato, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di cassette di sicurezza, alle lastre o provocati dalle Forze dell'ordine o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto. Questo limite può essere aumentato mediante attivazione di specifica opzione con pagamento di premio aggiuntivo. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.
Portavalori	Danni di Furto dei Valori dell'albergatore e/o dei suoi famigliari conviventi avvenuti: • in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; • con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano; • strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso; • mediante Rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi Familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali delle strutture ricettive assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa. La garanzia è prestata entro il 30% della somma stessa assicurata per il Contenuto e comunque con il massimo di 10.000 Euro. Quest'ultimo importo può essere aumentato mediante attivazione della relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo.
Proprietà di Valori e Preziosi	Furto e Rapina di Valori e Preziosi di proprietà dell'albergatore e/o dei suoi famigliari conviventi custoditi in armadi di sicurezza, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza. La Garanzia è prestata sino a concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 10.000 Euro. Quest'ultimo importo può essere aumentato mediante attivazione dell'opzione con pagamento di Premio aggiuntivo Valori e Preziosi dell'albergatore.
Spese mediche da Infortunio	Rimborso spese sanitarie documentate per Infortunio: • subito dall'Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi Familiari in occasione di Rapina avvenuta all'interno dei locali assicurati; • subito dagli incaricati del trasporto dei Valori ai sensi della garanzia Portavalori, a seguito di Rapina avvenuta durante il trasporto.
Indennità aggiuntiva	Rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate: • costi sostenuti per la documentazione del danno; • costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	Danni provocati a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività assicurata, comprese quelle complementari ed accessorie, quali a titolo esemplificativo: • esercizio dei servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere per uomo e/o donna (compresa l'applicazione di tinture, decoloranti e simili), negozi, sale da ballo, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali, purché tali servizi siano gestiti direttamente dall'Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate; • partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand; • spargimento d'acqua purché conseguente a rottura accidentale di Tubazioni o condutture. • uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; • servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani; • proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale; • proprietà di animali domestici e cani da guardia "intestati" al titolare della Struttura ricettiva • uso e detenzione di animali domestici di proprietà dei clienti; • servizio antincendio interno o l'intervento diretto dei dipendenti per tale scopo; • il servizio di pulizia dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del Fabbricato, anche mediante mezzi meccanici quali tosaerba, sgombraneve e simili; • proprietà e conduzione di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste all'esterno della Struttura ricettiva assicurata ma di pertinenza della stessa; • effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • uso di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno della Struttura ricettiva assicurata; • organizzazione e/o gestione di congressi, meeting, conferenze, raduni, mostre, sfilate e manifestazioni in genere presso le Strutture ricettive assicurate; • organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili; • servizi navetta/transfer per i clienti della Struttura ricettiva assicurata; • organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, intrattenimento e di arte varia. Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del Massimale indicato in Polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile da Zurich per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo.
Proprietà e conduzione dei Fabbricati	Danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati identificati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.
Danni provocati da Cose vendute o somministrate	Danni involontariamente provocati a terzi dalle Cose vendute o somministrate, compresi, Relativamente ai soli prodotti alimentari di produzione propria, quelli dovuti a vizio originario del prodotto stesso. L'Assicurazione opera purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità della Polizza.
Responsabilità civile personale	Danni provocati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la loro responsabilità civile personale in qualità di Responsabili o addetti del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche e/o integrazioni.
Leasing	E' assicurata la responsabilità civile di società di Leasing che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Committenza	Danni provocati a terzi dall'Assicurato in qualità di Committente: • delle attività complementari e accessorie all'esercizio dell'attività assicurata; • della guida da parte dei Prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli.

Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Danni ai veicoli da trasporto sotto carico e scarico e agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività.
Servizi di catering	Danni a terzi durante i servizi di catering svolti presso terzi.
Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	Danni per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'Invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell'area di pertinenza Struttura ricettiva.
Danni da Incendio	Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.
Deposito e rifornimento Merci	Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da: • l'attività svolta in eventuali depositi serventi in via accessoria la Struttura ricettiva ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano; • le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori; • durante le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori sono compresi.
Cose portate dai clienti	Danni subiti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate (consegnate e non) nella Struttura ricettiva per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. Questa garanzia è prestata con un limite di Risarcimento di 1.000 Euro, ma può essere aumentata mediante opzioni con specifiche somma assicurata e pagamento di premi aggiuntivi.
Errato trattamento dei dati personali	Perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Responsabilità civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni	Danni provocati a terzi derivanti dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, anche di carattere equestre, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi Addetti.
Affidamento minori	Danni provocati a terzi per morte e lesioni personali derivanti dall'affidamento temporaneo all'Assicurato di minori da parte dei clienti della Struttura ricettiva.
Danni da interruzione di attività	Danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della Sezione "Responsabilità Civile".
Danni da inquinamento accidentale	Danni involontariamente provocati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio della Struttura ricettiva.
TUTELA LEGALE	
Tutela dell'attività	L'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in Polizza e, inoltre, nell'ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in Polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa

	b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del Reato da doloso a colposo. c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro. d) subisca Danni extracontrattuali per Fatto Illecito di terzi; e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio. f) debba sostenere controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro, relative a: 1. contratti con fornitori di beni e/o servizi; 2. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in Polizza ove viene svolta l'attività; 3. vertenze con agenti e rappresentanti; 4. contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge. La garanzia si estende, inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali. Per i medesimi eventi Zurich provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica.
ASSISTENZA	
Assistenza alla struttura	Prevede le seguenti prestazioni: • Invio di un idraulico in caso di emergenza • Invio di un elettricista in caso di emergenza • Invio di un fabbro in caso di emergenza • Invio di un sorvegliante in caso di emergenza • Tecnico specializzato in disinfestazione
Assistenza Cliente	Prevede due forme con le seguenti prestazioni: Forma base: • Consulenza medica • Invio di un medico generico presso la Struttura ricettiva • Trasporto in ambulanza in Italia • Trasferimento in un centro medico attrezzato • Anticipo spese di prima necessità • Invio di un infermiere presso la Struttura ricettiva • Invio di un interprete presso la Struttura ricettiva Forma Plus, oltre a tutte le precedenti, prevede: • Invio di una baby sitter presso la Struttura ricettiva • Trasferimento salma • Rientro nella Struttura ricettiva dopo le dimissioni • Rientro dei Familiari • Riconsegna oggetti, indumenti e documenti • Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti • Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di Infortunio o Malatti

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Incendio e danni alla proprietà Forma con Franchigia	Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro, con l'eccezione: - delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; - delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza; - delle garanzie "Rischio Locativo", "Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)" e "Ricorso Terzi (Massimale unico)".
Incendio e danni alla proprietà Fenomeno elettrico/Danni da acqua	Opzione che consente di ridurre contestualmente i limiti di Indennizzo delle garanzie Fenomeno elettrico e Danni da acqua a 2.500 Euro cadauno.
Furto Forma con Franchigia	Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro, con l'eccezione: - delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; - delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e danni alla proprietà Rischio locativo	L'opzione copre i Danni materiali e diretti, di cui l'assicurato sia ritenuto responsabile ai locali da lui condotti in locazione e causati da Incendio o altro evento garantito dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".
Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi	L'opzione copre i Danni materiali e diretti causati a Cose di terzi, compresi eventuali locatari, derivanti da Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o dei locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi assicurati" della sezione "Incendio e danni alla proprietà". E' possibile scegliere tra due differenti opzioni di garanzia: - Massimale specifico per ogni Ubicazione assicurata - Massimale unico, che vale per tutte le ubicazioni assicurate.
Incendio e danni alla proprietà Spese di ricerca, riparazione e ripristino	L'opzione prevede il rimborso, in caso di rottura, guasto od Occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Spese di demolizione e sgombero	L'opzione prevede il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
Incendio e danni alla proprietà Fenomeno elettrico	L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia attraverso una specifica somma assicurata.
Incendio e danni alla proprietà Elettronica	L'opzione copre i Danni materiali e diretti arrecati alle Apparecchiature elettroniche relative all'attività assicurata verificatisi per effetto di imperizia, negligenza, errata manipolazione, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaggio, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione, sabotaggio dei Prestatori di lavoro, traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere, Inondazione, Alluvione, allagamento, Gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Incendio e danni alla proprietà Occlusione e Rigurgito fognature	L'opzione copre i danni derivanti da traboccamento e Rigurgito dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue conseguenti ad un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al Fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Merci in refrigerazione	L'opzione copre i danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste nei locali assicurati a causa di mancata od anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a: • eventi previsti dalla presente garanzia "Incendio e danni alla proprietà"; • guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'Esercizio commerciale e delle relative pertinenze assicurate; • blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'Esercizio commerciale e delle relative Dipendenze assicurate. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Contenuto.
Incendio e danni alla proprietà Gelo	L'opzione copre i Danni materiali e diretti derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di Gelo subiti dalle Cose assicurate, nonché le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione della rottura stessa.
Incendio e danni alla proprietà Sovraccarico di neve	L'opzione copre i Danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul Tetto.
Incendio e danni alla proprietà Danni da interruzione di attività Base	L'opzione prevede il pagamento all'assicurato di un importo giornaliero prestabilito (Diaria) per ogni giorno di forzata interruzione dell'attività, anche parziale, causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione "Incendio e Danni alla proprietà". La garanzia non può essere acquistata se acquistata la garanzia Danni ad interruzione di attività plus, le due garanzie sono alternative fra di loro.
Incendio e danni alla proprietà Danni da interruzione di attività Plus	L'opzione prevede il pagamento all'assicurato di un importo giornaliero prestabilito (Diaria) per ogni giorno lavorativo di forzata interruzione dell'attività, anche parziale, causata da: a) un Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione "Incendio e Danni alla proprietà". b) impossibilità di accesso per Incendio, Esplosione o Scoppio di enti di terzi posti nel raggio di 1.000 metri dalla struttura; c) intossicazione dei clienti che provochi l'interruzione dell'attività su disposizione delle autorità competenti; d) malattie infettive o contagiose di clienti ospiti della struttura o dipendenti che provochino quale conseguenza diretta la chiusura dell'attività per ordine delle autorità; La garanzia non può essere acquistata se acquistata la garanzia Danni da interruzione di attività, le due garanzie sono alternative fra di loro.
Incendio e danni alla proprietà Danni ai veicoli	L'opzione copre i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione di garanzia "Incendio e Danni alla proprietà" ai veicoli a motore dei clienti (iscritti al PRA).
Incendio e danni alla proprietà Grandine su fragili	L'opzione copre i Danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Terremoto	L'opzione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da Terremoto. La garanzia opera esclusivamente se il Fabbricato e/o il Contenuto sono assicurati nella forma a Valore totale. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.
Incendio e danni alla proprietà Inondazione e Alluvione	L'opzione copre i Danni materiali e diretti direttamente causati alle Cose assicurate, nella forma di Assicurazione a Valore totale da Inondazione e Alluvione. La garanzia opera esclusivamente se il Fabbricato e/o il Contenuto sono assicurati nella forma a Valore totale. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.

Incendio e danni alla proprietà Spese di restauro	L'opzione prevede il rimborso delle spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce Fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il Sinistro, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il Sinistro. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.
Furto Portavalori	L'opzione che consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia attraverso una specifica somma assicurata.
Furto Danni cagionati dai ladri	L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia prevista negli Eventi coperti attraverso una specifica somma assicurata. Non è possibile assicurare un importo superiore al 40% della somma assicurata Contenuto.
Furto Valori e Preziosi dell'albergatore	L'opzione copre il Furto e la Rapina dei Valori e Preziosi di proprietà dell'Esercente e dei suoi Familiari conviventi, custoditi nei mezzi di custodia indicati in Polizza fra: • Cassaforte a muro; • armadio di sicurezza; • Cassaforte a mobile; • blocchi di cassette di sicurezza.
Furto Rapina Valori dei clienti custoditi dall'Esercente	L'opzione copre la Rapina avvenuta all'interno della Struttura ricettiva dei Valori e Preziosi, di proprietà dei clienti, consegnati in custodia all'albergatore.
Responsabilità civile Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	L'opzione copre i danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato e da lui impiegate per l'esercizio dell'attività, comprese le eventuali azioni di rivalsa di I.N.A.I.L. e I.N.P.S. a termini di legge.
Responsabilità civile Malattie professionali	L'opzione copre i danni per morte e per lesioni personali subiti dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato da lui impiegati per l'esercizio dell'attività, in conseguenza di Malattie professionali: • per le quali, al momento del Sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura; • tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni.
Responsabilità civile Terme e SPA	L'opzione copre i danni: • a terzi derivanti da proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune, gestiti nell'ambito del Comune in cui è ubicata la Struttura ricettiva; • ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per capelli o per il corpo durante l'esercizio dei servizi di parrucchiere e centro estetico nell'ambito della Struttura ricettiva.
Responsabilità civile Attività sportive	L'opzione copre i danni a terzi derivanti da: • l'esercizio, nell'ambito della Struttura ricettiva delle seguenti attività sportive: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela • l'utilizzo da parte dei clienti di biciclette, biciclette elettriche o a pedalata assistita messe a loro disposizione dall'Assicurato stesso.
Responsabilità civile Furto veicoli a motore custoditi	L'opzione copre i danni a terzi derivanti da Furto di veicoli a motore dei Clienti in deposito presso la Struttura ricettiva.
Responsabilità civile Stabilimento balneare	L'opzione copre i danni a terzi derivanti dall'esercizio dello Stabilimento balneare, compresi: • i servizi bar e di ristorazione; • giochi non a motore per bambini e campo giochi; • proprietà ed utilizzo delle imbarcazioni di salvataggio da parte di bagnini con brevetto, anche se non dipendenti; • noleggio di imbarcazioni non soggette alle norme previste dal DLgs. 209/05 in materia di Assicurazione obbligatoria r.c. per la circolazione di veicoli e navigazione di natanti e successive modifiche o integrazioni, quali canoe, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore fino a 12 metri di lunghezza; • responsabilità Civile del conducente dell'imbarcazione noleggiata.

Responsabilità civile Cose portate dagli utenti dei servizi accessori	L'opzione copre i danni per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose portate da chi, non essendo Cliente della Struttura ricettiva, usufruisce dei seguenti servizi accessori gestiti direttamente dalla struttura stessa quali: ristorante, bar, salone di parrucchiere da uomo e/o donna, negozi, sale da ballo, sale congressi, attrezzature sportive, cure termali.
Responsabilità civile Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi	L'opzione copre i danni subiti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate e consegnate alla Struttura ricettiva per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Responsabilità civile Valori e Preziosi consegnati e custoditi	L'opzione copre i danni per responsabilità dell'albergatore di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per deterioramento, distruzione o sottrazione di Valori e Preziosi dei clienti consegnati alla Struttura ricettiva e custoditi in armadi di sicurezza, cassaforti o in blocchi di cassette di sicurezza.
Responsabilità civile Cose portate non consegnate	L'opzione consente di aumentare, limitatamente alle Cose non consegnate all'albergatore, il limite di Risarcimento per Cliente previsto dalla garanzia "Cose portate dai clienti". Questa opzione non è acquistabile se la Struttura ricettiva assicurata è un "Ostello".
Responsabilità civile Danni ai veicoli a motore custoditi	L'opzione copre i Danni materiali e diretti ai veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.
Tutela legale Vertenze di forniture e prestazioni effettuate	L'opzione prevede la copertura delle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250 Euro, con il limite di quattro Sinistri per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative alla sola Fase stragiudiziale. Limitatamente ad un Sinistro per ciascun anno assicurativo, dei due indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Questa garanzia è acquistabile in abbinamento alla Tutela dell'attività – Forma plus.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio	Beni che non rientrano nella definizione di Fabbricato e di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di Assicurazione. Fabbricati con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie: • Costruzione tradizionale • Costruzione in bioedilizia la cui descrizione è riportata sul Glossario. Inoltre la garanzia "Sovraccarico di neve" non opera: • per i fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o della più recente Ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto e del contenuto, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità; • per i fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di Ristrutturazione ed al loro contenuto; a meno che la Ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del Tetto o dei solai. Infine la garanzia "Merci e attrezzature presso terzi" opera a condizione che il Fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra "Costruzione Tradizionale" e "Costruzione in Bioedilizia" la cui descrizione è riportata nel Glossario.
Rottura Lastre	Beni che non rientrano nella definizione di Lastre, la cui descrizione è riportata nel Glossario.

Furto	Beni che non rientrano nella definizione di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di Assicurazione. La garanzia è operante a condizione che: • le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle "Caratteristiche costruttive" la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra "Costruzione tradizionale", "Costruzione in bioedilizia"; • ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Sono esclusi perciò i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di serramenti o inferriate. Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra indicati sarà indennizzato, previa applicazione dell'eventuale Franchigia prevista, il 75% dell'importo liquidabile, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri. L'Indennizzo verrà invece liquidato integralmente: • se l'autore del Reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi; • pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell'esercizio, vi sia costante presenza dell'Assicurato, dei suoi Familiari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle Cose assicurate. Inoltre la garanzia Portavalori è operante a condizione che: • il Furto avvenga durante il periodo di apertura delle strutture assicurate e che il servizio di portavalori sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui sono ubicate le strutture; • la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto; • per trasporti eccedenti la somma di 25.000 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente. Pertanto la garanzia non opera: • in caso di inadempimento di uno o più obblighi sopra riportati; • qualora i Valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000 Euro; • durante il periodo di chiusura della Struttura ricettiva assicurata. Infine, relativamente alla garanzia "Proprietà di valori e preziosi", se la struttura ricettiva rimane chiusa per più di 45 giorni consecutivi, la garanzia resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.
Responsabilità civile	Le garanzie "Danni provocati da Cose vendute o somministrate" e "Servizi di catering" operano a condizione che i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La garanzia "Proprietà e/o conduzione di aree da gioco" non opera per attrezzature, aree da gioco e relativi rivestimenti non sottoposti a regolare manutenzione e non in linea con le norme UNI EN 1176, UNI EN 1177 e UNI 11123 e successive modifiche e integrazioni, qualora applicabili. La garanzia "Cose portate dai clienti" non opera se la Struttura ricettiva assicurata è un "Ostello". La garanzia "Responsabilità Civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni" non opera per l'organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di heliski e di snowboard acrobatico. La garanzia "Affidamento minori" opera purché la custodia dei minori avvenga nell'ambito della Struttura ricettiva stessa e sia affidata a personale specificatamente incaricato.

Responsabilità civile	La garanzia “Danni da inquinamento dell’ambiente” opera a condizione che: • l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dalla Struttura ricettiva dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; • il Sinistro sia comunicato a Zurich nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” opera a condizione che: • l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge, • il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; a meno che le irregolarità derivino da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti. La garanzia “Malattie professionali” opera a condizione che le Malattie si manifestino durante la validità dell’Assicurazione o di altre assicurazioni precedentemente in vigore con Zurich senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo. La garanzia “Terme e SPA” opera a condizione che l’Assicurato e le persone addette possiedano i requisiti richiesti dalla Legge per l’attività da essi svolta. La garanzia “Furto dei veicoli a motore custoditi” opera a condizione che i veicoli siano esclusivamente custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata della Struttura ricettiva, ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia e non siano a bordo dei veicoli stessi le chiavi di accensione. La garanzia “Valori e Preziosi consegnati e custoditi” opera a condizione che: • l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso; • oppure vi sia stata l’asportazione totale della Cassaforte; • oppure, quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi o tesserine elettroniche, purché l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura e/o tesserine elettroniche non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
Tutela legale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assistenza	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

	Per il Fabbricato L’Assicurazione per il Fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l’assicurato lo ricostruisca e l’inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione delle Cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Per il contenuto L’Assicurazione per il Contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre Cose nuove equivalenti, purché l’assicurato riacquisti le Cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell’atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale) Quando l’Assicurazione è stipulata nella forma a Valore totale, se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente. Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni: • conseguenti a inondazioni e alluvioni, terremoti, a meno che non siano state acquistate le relative opzioni con pagamento di Premio aggiuntivo; • causati da Gelo, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo;
--	--

Incendio e danni alla proprietà	• subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo; • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione; • derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato o la cui detenzione non è consentita per legge; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio; • limitatamente al "Contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
Incendio e danni alla proprietà Eventi coperti	Relativamente a • danni da Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio; • danni da caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi; • danni da urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche: sono esclusi quelli provocati da veicoli o natanti di proprietà o condotti dall'assicurato o in suo uso o servizio; • danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi: sono assicurati purché gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Incendio e danni alla proprietà Fenomeno elettrico	Relativamente alla garanzia "Fenomeno elettrico", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi i danni • alle Apparecchiature elettroniche; • alle Merci; • a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; • causati da usura, corrosione, logorio; • riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; • agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; • agli impianti di irrigazione, a meno che non si tratti della centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del Fabbricato; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione dell'Assicurazione.
Incendio e danni alla proprietà Danni da acqua	Relativamente alla garanzia "Danni da acqua", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi: • i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, fatta eccezione per i danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione incendi; le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.
Incendio e danni alla proprietà Eventi sociopolitici	Relativamente alla garanzia "Eventi sociopolitici" sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • da imbrattamento e deturpamento; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione. Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, Esplosione e Scoppio.

Incendio e danni alla proprietà Eventi atmosferici	Relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici” sono inoltre esclusi i danni: • provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; • derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; • a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne; • a Cose mobili all’aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere; • a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine; • provocati dall’acqua a Merci e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.
Incendio e danni alla proprietà Allagamento	Relativamente alla garanzia “Allagamento” sono inoltre esclusi i danni: • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; • causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da Gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Incendio e danni alla proprietà Rischio locativo	La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588 “Perdita e deterioramento della cosa locata”, 1589 “Incendio di cosa assicurata” e 1611 “Incendio di casa abitata da più inquilini” del Codice Civile.
Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi	Relativamente alla garanzia “Ricorso terzi” sono inoltre esclusi i danni: • a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
Incendio e danni alla proprietà Spese di ricerca, riparazione e ripristino	Relativamente alla garanzia “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” sono inoltre escluse le spese sostenute per: • i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; • le Tubazioni relative a impianti di irrigazione o piscine; • rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Spese di demolizione e sgombero	Relativamente alla garanzia “Spese di demolizione e sgombero” sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.

Incendio e danni alla proprietà Elettronica	Relativamente alla garanzia “Elettronica” sono inoltre esclusi i danni: • causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato; • alle Merci; • da eventi previsti dalle sezioni “Incendio e danni alla proprietà” e “Furto”; • derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; • dovuti a mancata o inadeguata manutenzione; • a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
Incendio e danni alla proprietà Merci in refrigerazione	Relativamente alla garanzia “Merci in refrigerazione” sono inoltre esclusi i danni: • dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione; • derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore.
Incendio e danni alla proprietà Gelo	Relativamente alla garanzia “Gelo” sono inoltre esclusi i danni: • derivanti dagli impianti idrici interrati o installati all’esterno del Fabbricato; • derivanti da rottura degli impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
Incendio e danni alla proprietà Sovraccarico di neve	Relativamente alla garanzia “Sovraccarico di neve” sono inoltre esclusi i danni: • causati da Gelo; • a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all’impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; • da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto
Incendio e danni alla proprietà Danni da interruzione di attività Base	Relativamente alla garanzia “Danni da interruzione di attività Base” sono inoltre escluse le interruzioni di attività derivanti da Terremoto, Inondazione e Alluvione. Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva assicurata sarebbe stata comunque chiusa. Qualora l’inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l’Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.
Incendio e danni alla proprietà Danni da interruzione di attività Plus	Relativamente alla garanzia “Danni da interruzione di attività Plus” sono inoltre escluse le interruzioni di attività derivanti da: • Terremoto, Inondazione e Alluvione; • chiusure preventive totali o parziali dettate dall’autorità nel caso di pandemie, epidemie o serrate. Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva assicurata sarebbe stata comunque chiusa. Qualora l’inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l’Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.
Incendio e danni alla proprietà Danni ai veicoli	Relativamente alla garanzia “Danni ai veicoli” sono inoltre esclusi: • i danni conseguenti ad atti vandalici e dolosi, da eventi atmosferici e da grandine. • i danni a Cose lasciate all’interno dei veicoli o del bagagliaio e i danni da Furto o tentato Furto delle stesse. La garanzia opera purché i veicoli siano purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata della Struttura ricettiva.
Incendio e danni alla proprietà Atti di terrorismo	Relativamente alla garanzia “Atti di terrorismo” sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese: • direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

Incendio e danni alla proprietà Terremoto	Relativamente alla garanzia “Terremoto” sono inoltre esclusi i danni: • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione o Alluvione, da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate; • da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Incendio e danni alla proprietà Inondazione e Alluvione	Relativamente alla garanzia “Inondazione e Alluvione” sono inoltre esclusi i danni: • causati da allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle Cose assicurate; • derivanti da Terremoto; • derivanti da atti di terrorismo; • da franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
Incendio e danni alla proprietà Spese di restauro	La Garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di Fabbricato interessata dal Sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo.
Rottura lastre	Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono escluse le rotture: • verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; Sono inoltre esclusi: • i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; • i danni a lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento; • i danni da Furto o tentato Furto.
Rottura Lastre Eventi sociopolitici	Relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
Lastre Eventi atmosferici	Relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici” sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.

Furto	Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni: • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi; • causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Furto non è avvenuto; • riscontrati in occasione di inventario. Inoltre, relativamente a: • Furto commesso dai Prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro: è assicurato a condizione che l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. • Furto, Rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: sono assicurati fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto; • Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita: sono assicurati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto; • Furto e Rapina di Merci e/o attrezzature, pertinenti la Struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi Familiari o da Prestatori di lavoro: - è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21 - è prestata sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto. • Danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina alle Cose assicurate: sono esclusi denaro e valori.
Responsabilità Civile Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività	Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni: • provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra; • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici; • derivanti da amianto o Chrysotile; • derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria; • derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; • provocati da diacetile (Diacetyl); • derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List); • derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.); • a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, comprese quelle di cui debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "Cose portate" e dalle relative opzioni aggiuntive con pagamento di Premio aggiuntivo, qualora acquistate; • derivanti da Malattie professionali, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di Premio aggiuntivo; • derivanti dall'inosservanza delle norme previste Decreto Legislativo 101 del 10.8.2018 e successive modifiche per il trattamento e la tutela dei dati personali, salvo quanto previsto dalla garanzia "Errato trattamento dei dati personali".

	Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni: • alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle garanzie "Danni da Incendio" e "Deposito e rifornimento Merci"; • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di droni; • cagionati da Merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto, salvo quanto previsto dalle garanzie "Danni provocati dalle Cose vendute o somministrate" e "Servizi di catering", • alle Cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta"; • conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale"; • i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe, nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di Tubazioni o condutture; • derivanti dall'applicazione di tinture decoloranti, lacche, prodotti per permanenti e simili che si manifestano oltre il 60° giorno da quello dell'applicazione, sempreché questa sia stata effettuata durante la validità dell'Assicurazione; • da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Proprietà e conduzione dei fabbricati"; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da interruzione o sospensione di attività"; • derivanti dall'esercizio di prestazioni di natura medico - sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica; Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge. Inoltre, relativamente a: • la proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni sono esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati; • i danni derivanti dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, sono esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti; • i danni derivanti dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno della Struttura ricettiva assicurata, sono esclusi i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni; • i danni derivanti dall'organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, intrattenimento e di arte varia sono esclusi: - quelli subiti da artisti ed orchestrali nonché quelli alle Cose da loro portate. Si intendono espressamente esclusi i danni da lesione, morte subiti da artisti ed orchestrali regolarmente scritturati; - quelli avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici; - l'utilizzo e la detenzione di fuochi pirotecnici e simili anche se legalmente acquistati e detenuti.
Responsabilità Civile Proprietà e conduzione dei Fabbricati	Relativamente alla garanzia "Proprietà e conduzione dei Fabbricati" sono inoltre esclusi i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
Responsabilità Civile Danni provocati da Cose vendute o somministrate	Relativamente alla garanzia "Danni provocati da Cose vendute o somministrate" sono inoltre esclusi: • i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria; • i danni subiti dalle Cose vendute; • le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; • i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; • i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato; • i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto.
Responsabilità civile Committenza	Relativamente alla garanzia "Committenza" sono inoltre esclusi i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Responsabilità Civile Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Relativamente alla garanzia “Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta” sono inoltre esclusi i danni: • da Furto; • conseguenti a mancato uso dei veicoli; • alle Cose che si trovano all’interno dei veicoli stessi.
Responsabilità Civile Servizi di catering	Relativamente alla garanzia “Servizi di catering” sono inoltre esclusi i danni i danni a beni di terzi in consegna o custodia all’Assicurato.
Responsabilità Civile Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	Relativamente alla garanzia “Proprietà e/o conduzione di aree da gioco” sono inoltre esclusi i danni derivanti da giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche.
Responsabilità Civile Danni da Incendio	Relativamente alla garanzia “Danni da Incendio” sono inoltre esclusi i danni alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Responsabilità Civile Deposito e rifornimento Merci	Relativamente alla garanzia “Deposito e rifornimento Merci” sono inoltre esclusi i danni a Cose detenute dall’Assicurato, nonché trasportate o sollevate.
Responsabilità Civile Cose portate dai clienti	Relativamente alla garanzia “Cose portate dai clienti” sono inoltre esclusi i danni: • ai Preziosi consegnati; • a Valori, le carte di credito, veicoli e natanti in genere e Cose che si trovino sui veicoli stessi e al loro interno.
Responsabilità Civile Errato trattamento dei dati personali	Relativamente alla garanzia “Errato trattamento dei dati personali” sono inoltre escluse le eventuali Perdite patrimoniali dovute a danno d’immagine.
Responsabilità Civile Responsabilità Civile verso terzi per l’organizzazione di gite ed escursioni	Relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile verso terzi per l’organizzazione di gite ed escursioni”, limitatamente a equitazione e attività equestri, sono inoltre esclusi i danni: • verificatisi in occasione dell’organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni; • alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati; • ai cavalli o altri animali di terzi in custodia; • agli indumenti e alle Cose delle persone che cavalcano gli animali.
Responsabilità Civile Danni da Inquinamento accidentale	Relativamente alla garanzia “Danni da inquinamento accidentale” sono inoltre esclusi i danni: • di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 15; • derivanti da alterazioni di carattere genetico; • provocati da attività svolte all’esterno della Struttura ricettiva; • cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; • conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa
Responsabilità Civile Malattie professionali	Relativamente alla garanzia “Malattie professionali” sono inoltre esclusi i danni: • subiti dai Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • conseguenti: - all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; - all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda. • derivanti da asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall’amianto o dalla silice; • derivanti da Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl); • derivanti da Malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).

Responsabilità civile Terme e SPA	Relativamente alla garanzia “Terme e SPA” sono inoltre escluse le responsabilità professionali mediche e sanitarie, nonché la proprietà e l'utilizzo di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione e macchinari utilizzati per trattamenti estetici.
Responsabilità civile Attività sportive	Relativamente alla garanzia “Attività sportive” sono inoltre esclusi i danni: • dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi; • dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti federazioni; • dall'organizzazione di corsi per sommozzatori • verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dalla Struttura ricettiva.
Responsabilità Civile Stabilimento balneare	Relativamente alla garanzia “Stabilimento balneare” • i rischi relativi alla proprietà ed utilizzo delle imbarcazioni di salvataggio sono assicurati purchè queste siano usate esclusivamente per operazioni di salvataggio da bagnini con brevetto anche se non dipendenti; • i Rischi relativi al noleggio di imbarcazioni non soggette alle norme previste dal D Lgs. 209/05 in materia di Assicurazione obbligatoria r.c. per la circolazione di veicoli e navigazione di natanti e successive modifiche o integrazioni, quali canoe, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore fino a 12 metri di lunghezza non comprendono i danni cagionati a trasportati e terzi derivanti da responsabilità civile personale dell'utilizzatore per suoi comportamenti negligenti imprudenti ed imperiti.
Responsabilità Civile Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi	Relativamente alla garanzia “Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi” sono inoltre esclusi i danni: • a veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute; • Valori e Preziosi.
Responsabilità Civile Cose portate e non consegnate	Relativamente alla garanzia “Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi” sono inoltre esclusi i danni a veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute.
Responsabilità Civile Danni ai veicoli a motore custoditi	Relativamente alla garanzia “Danni ai veicoli a motore custoditi” sono inoltre esclusi i danni cagionati a Merci e scorte, a navigatori satellitari, a bagagli, Valori, Preziosi, indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.
Tutela legale	L'assicurazione è esclusa per: • i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; • la materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in Polizza; • le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • le controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • le controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato.
Assistenza	Sono esclusi i danni derivanti da: • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate, dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie, pandemie; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro sci, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; • negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Garanzia “Incendio e danni alla proprietà”	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la “Forma con Franchigia”, l'Assicurazione “Incendio e danni alla proprietà”, per alcune garanzie, prevede limiti di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Fenomeno elettrico	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Danni da acqua	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Per strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato: 2.500 Euro Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: 2.500 Euro
	Allagamento	2.000 Euro	Limite di indennizzo: 10.000 Euro
	Spese conseguenziali	-	Spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro: 15% dell'Indennizzo; Spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto: 10% dell'Indennizzo; Spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “Cose particolari” distrutte o danneggiate: somma assicurata per il Contenuto; Spese fisse ed insopprimibili (canoni, stipendi e mutui) : 15% dell'Indennizzo.
	Merci e attrezzature presso terzi	-	5% della somma assicurata per il contenuto
	Indennità aggiuntiva	-	5% dell'Indennizzo Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 Euro.
	Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 10% del Massimale.
	Spese demolizione e sgombero	-	V. Polizza
	Elettronica	Franchigia 250 Euro	Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata Ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati: 2.500 Euro
	Occlusione e Rigurgito fognature	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Merci in refrigerazione	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza

Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per anno 2.500 Euro per sinistro
Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500 Euro e il massimo di 5.000 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Danni da interruzione di attività base	Franchigia 5 giorni lavorativi	Importo Diaria: v. Polizza Primi 90 giorni di inattività: 100% della Diaria Ulteriori 120 giorni di inattività: 50% della Diaria Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura inferiore pari o inferiore a 8 mesi all'anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell'effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva.
Danni da interruzione di attività plus	Franchigia 5 giorni lavorativi	Importo Diaria: v. Polizza Primi 90 giorni di inattività: 100% della Diaria Ulteriori 120 giorni di inattività: 50% della Diaria Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura inferiore pari o inferiore a 8 mesi all'anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell'effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva. Per danni derivanti da impossibilità di accesso per Incendio, Esplosione o Scoppio di enti di terzi posti nel raggio di 1.000 metri dalla struttura, intossicazione dei clienti che provochi l'interruzione dell'attività su disposizione delle autorità competenti o malattie infettive o contagiose di clienti ospiti della struttura o dipendenti che provochino quale conseguenza diretta la chiusura dell'attività per ordine delle autorità: massimo 30 giorni di inattività e 50.000 Euro per anno.
Danni ai veicoli	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Limite per singolo veicolo: 15.000 Euro
Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Atti di terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Terremoto	Franchigia: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
Spese di restauro		Limite di indennizzo: v. Polizza

Garanzia "Lastre"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con Franchigia", l'Assicurazione "Incendio e danni alla proprietà", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Per tutte le garanzie	V. polizza	Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza
	Eventi atmosferici	-	Per Lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500 Euro
Garanzia "Furto"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con Franchigia", l'Assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Portavalori	Scoperto 10%	Somma assicurata: v. Polizza
	Spese mediche da Infortunio	-	1.000 Euro per Sinistro
	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato
	Valori e Preziosi dell'albergatore	-	Per ogni cassetta di sicurezza: 25.000 Euro
Garanzia "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività"	Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Oggetto dell'Assicurazione - Danni a Cose derivanti da servizi di lavanderia, stireria, sartoria	Franchigia 500 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
	Proprietà e conduzione dei Fabbricati – Danni a Cose derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)
	Committenza	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)
	Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Franchigia 250 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)
	Servizi di catering	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
	Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	-	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo
	Danni da Incendio	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
	Deposito e rifornimento Merci	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
	Cose portate dai clienti	-	1.000 Euro per Cliente
	Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% con il minimo di 1.000 Euro	50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo

	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Responsabilità Civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni	Franchigia 500 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza)
	Affidamento minori	Franchigia 250 Euro	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (V. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo
	Danni da interruzione di attività	Franchigia 1.500 Euro	150.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
	Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	Franchigia 2.500 Euro	v. Polizza
	Terme e SPA - a) Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	Franchigia 500 Euro	v. Polizza
	Terme e SPA - a) Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	Franchigia 500 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
	Attività sportive	Franchigia 500 Euro	v. Polizza
	Furto veicoli a motore custoditi	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	v. Polizza
	Stabilimento balneare	Franchigia 500 Euro	v. Polizza
	Cose portate dagli utenti dei servizi accessori	-	v. Polizza
	Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi	-	v. Polizza
	Valori e Preziosi consegnati e custoditi	-	v. Polizza
	Cose portate e non consegnate	v. Polizza	v. Polizza
	Danni ai veicoli a motore custoditi	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro	v. Polizza
Garanzia "Tutela Legale"	Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione "Tutela legale", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma base" non sono assicurate: • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500 Euro; • procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in Polizza, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • controversie di Diritto civile; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile. • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.		

	Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale: • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso Reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. • se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma plus" non sono assicurate: • controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a € 200,00; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie; • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500 Euro; • procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in Polizza, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • operazioni di compravendita di beni mobili registrati; • vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui, salvo che sia stata attivata la Garanzia Aggiuntiva "Vertenze relative a forniture o prestazioni rese a terzi"; • vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato; • controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile, - nel caso di dolo dell'Assicurato, - se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile, - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi. Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale: • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso Reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. • se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
Garanzia "Assistenza"	Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione "Assistenza", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: • Invio di un idraulico: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; - sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili; - sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del Fabbricato; - tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; - Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Garanzia “Assistenza”	• Invio di un elettricista: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; • Invio di un fabbro: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; • Invio di un sorvegliante: Zurich terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 12 ore. • Invio di un vetraio: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un frigorista in caso di emergenza: Massimale di € 200 per Sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Organizzazione trasloco: Massimale € 500 per Sinistro e per annualità. Prestazione garantita esclusivamente in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, Furto o tentato Furto se l’esercizio risulta inagibile per non meno di 30 giorni dall’accadimento del Sinistro e se l’Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data dello stesso. • Consulenza medica: prestazione fornita esclusivamente a seguito di Infortunio o Malattia. • Invio di un medico generico in caso di urgenza: prestazione fornita esclusivamente a seguito di Infortunio o Malattia, in Italia, qualora l’Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. • Trasporto in ambulanza in Italia: Zurich terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200km di percorso complessivo (andata/ritorno). • Rientro anticipato per gravi danni all’esercizio in caso di viaggio: Massimale € 750 per Sinistro e per annualità. Ogni prestazione viene fornita con il limite di tre (3) volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia. • Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti • Rimborso spese per “servizi turistici” in caso di Infortunio o Malattia.
---	---



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia Sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve inoltrare la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell’evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l’accertamento e la quantificazione di quest’ultimo. L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo. Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
	Assistenza da parte di altre imprese Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia “Tutela Legale” si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B).
	Prescrizione Ai sensi dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di Indennizzo, per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura Lastre" e "Furto", o per comunicare l'eventuale non operatività della Polizza per la garanzia "Responsabilità civile". Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura Lastre" e "Furto", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per la garanzia "Responsabilità civile".



Quando e come devo pagare?

Premio	Se è scelta l'Indicizzazione le somme assicurate, i massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Rimborso	In caso di Recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'Assicurazione resta automaticamente sospesa se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di trasloco, l'Assicurazione vale anche nella nuova Ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'Assicurazione cessa nei confronti della nuova Ubicazione e tornerà a operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto agli esercenti di strutture ricettive che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,82%, calcolato sul Premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42133206, Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.

Indice

Glossario	4
Glossario giuridico valido per la Garanzia Tutela Legale	10
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie	
 Dove vale la copertura?	11
 Che obblighi ho?	11
 Quando e come devo pagare?	12
 Quando comincia e quando finisce la copertura?	13
 Come posso disdire la Polizza?	13
 Altre informazioni	14
Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà	
 Che cosa è assicurato e come?	15
 Che cosa non è assicurato?	27
 Cosa fare in caso di Sinistro?	27
 Come è gestito il Sinistro?	28
Sezione 3 - Rottura Lastre	
 Che cosa è assicurato e come?	33
 Che cosa non è assicurato?	34
 Cosa fare in caso di Sinistro?	34
 Come è gestito il Sinistro?	35

Sezione 4 - **Furto**

	Che cosa è assicurato e come?	38
	Che cosa non è assicurato?	41
	Cosa fare in caso di Sinistro?	42
	Come è gestito il Sinistro?	42

Sezione 5 - **Responsabilità civile**

	Che cosa è assicurato e come?	46
	Che cosa non è assicurato?	57
	Cosa fare in caso di Sinistro?	59
	Come è gestito il Sinistro?	60

Sezione 6 - **Tutela Legale**

	Che cosa è assicurato e come?	61
	Che cosa non è assicurato?	63
	Quando comincia e quando finisce la copertura?	64
	Cosa fare in caso di Sinistro?	64
	Come è gestito il Sinistro?	65

Sezione 7 - **Assistenza**

	Che cosa è assicurato e come?	67
	Che cosa non è assicurato?	71
	Dove vale la copertura?	72
	Cosa fare in caso di Sinistro?	73

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al *Contraente*/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Addizioni: opere e migliorie eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario e che siano dotate di autonoma individualità (ad esempio una statua).

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.

Annualità assicurativa: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la Garanzia prestata con il contratto.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di allarme. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Bagaglio: gli oggetti di uso personale - esclusi Valori, Preziosi, collezioni ed oggetti d'arte - contenuti in borse, valigie e/o bauli.

Cassaforte: mezzo di custodia che presenti le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile

a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);

b) movimento di chiusura:

- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo.

Nelle cassaforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;

- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali e/o da serratura elettronica;

c) peso minimo: 200 kg.;

- a muro

mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Cassette di sicurezza (blocco di): mezzi di custodia, inseriti in grandi cassaforti o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della Cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal Cliente e l'altra dal titolare della Struttura ricettiva.

Cliente: persona che dispone dell'alloggio nella Struttura ricettiva dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (checkout), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto: Merci e scorte inerenti l'attività assicurata, arredamento ed attrezzatura completa della *Struttura ricettiva*, mobilio, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi con esclusione, per le Cose di proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi;

- denaro, titoli di credito e carte *Valori* sino alla concorrenza fino a 2.500 Euro;
- vestiario di proprietà del personale dipendente;
- *Effetti personali* dell'Assicurato e dei suoi *Prestatori di lavoro*;
- arredamento dell'abitazione del titolare della *Struttura ricettiva* e/o dei suoi *Familiari*, nonché gli *Effetti personali* di loro proprietà, nel caso in cui l'abitazione sia sita nella stessa *Ubicazione* dell'attività assicurata in *Polizza*;
- quadri ed oggetti d'arte, affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all'esterno;
- *Addizioni* e migliorie, purché fissi, anche esterni (opere murarie escluse) fatti eseguire dall'Assicurato al *Fabbricato*, affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all'esterno.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Costruzione tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *Incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del *Tetto* realizzato mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del *Tetto*, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di *Fabbricato* la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

E' inoltre ammessa la presenza di strutture a *Chiosco*.

Costruzione in bioedilizia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portati stratificate" (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di *Costruzione tradizionale*, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell'opera.
 - Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- Edificio "a pareti portati stratificate" (tipo "Inchiodato" o "XLAM"):
 - Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
 - I Solai e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del *Tetto* è realizzata mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

Sono ammesse porzioni di *Fabbricato* realizzate in "Costruzione tradizionale".

E' inoltre ammessa la presenza di strutture a *Chiosco*.

Costruzione a "Chiosco": edificio indipendente, elevato a un solo piano fuori terra e di superficie coperta non superiore a 100 mq, solidamente fissato al suolo, costruito e coperto in metallo, *Vetro antisfondamento*, elementi prefabbricati realizzati con materiali *Incombustibili*. E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente alle coibentazioni. Sono altresì ammesse coperture in legno lamellare.

Danno liquidabile: il danno stimato in base alle condizioni di *Polizza* senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di *Indennizzo*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento assicurato.

Depandance: locali minori a completamento del *Fabbricato* della *Struttura ricettiva* assicurata, posti in corpi separati al di fuori dell'area di pertinenza della stessa purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'attività assicurata. Ai fini dell'opera-

tività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofici e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del *Fabbricato*, richiesti dalle Sezioni.

Diaria: importo giornaliero prestabilito.

Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box e depositi non comunicanti con la *Struttura ricettiva* ma ubicati nell'area di pertinenza del *Fabbricato*, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in *Polizza*.

Le cantine, soffitte, box e depositi direttamente comunicanti con la *Struttura ricettiva* assicurata sono considerati *Struttura ricettiva* a tutti gli effetti.

Effetti personali: oggetti, Valori, indumenti e relativi accessori, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Non sono considerati *Effetti personali*: biciclette, veicoli e *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'edificio o la porzione di edificio identificato in *Polizza* destinato allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*, comprese opere di fondazione o interrate e le parti che costituiscono una proprietà comune, compresi:

- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e/o nelle aree recintate esterne di sua pertinenza, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, Tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, ed anche gli impianti di prevenzione, allarme e di videosorveglianza. Sono compresi anche gli Impianti fotovoltaici e Impianti solari termici di valore complessivo massimo pari a 50.000 Euro.
- i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pannellature in cartongesso o altri materiali comunemente utilizzati in edilizia;
- le *Dipendenze*;
- le *Lastre* stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico;
- abitazione dell'albergatore, a condizione che sia sita nella stessa *Ubicazione* dell'attività assicurata in *Polizza*.

Non si considerano *Fabbricato*:

- l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni dell'edificio o comunque indispensabili alla realizzazione dello stesso;
- gli impianti eolici;
- tutto quanto previsto alla voce "*Contenuto*".

Se previsto in *Polizza* è inoltre compresa la *Dependence*.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo o il Risarcimento. Nelle Sezioni "*Incendio e danni ai beni*" e "*Furto*" la *Franchigia* si sottrae dal Danno stimato.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C);

Impianto d'allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all'esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fon-

te solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, *Tubazioni*, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato*, o del suo *Contenuto*, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le *Tubazioni* di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno degli impianti solari termici.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia all'Assicurato* in caso di *Sinistro*.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "*Esplodenti*" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di *Infiammabilità* inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di *Infiammabilità* si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'*Inondazione* si caratterizza come esteso *Allagamento* provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per *Alluvione* si intende una fattispecie più specifica di *Inondazione* provocata da piogge eccezionali.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di *Assicurazione* o riassicurazione o da un dipendente della stessa, e diversa da un *Intermediario assicurativo* a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - esistenti all'interno della *Struttura ricettiva* identificato in *Polizza* o delle parti di *Fabbricato* di uso comune, anche se rivolte verso l'esterno, fissate nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al *Fabbricato*).

Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla *Compagnia all'Assicurato*, in caso di *Sinistro*. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Limite di Risarcimento annuo: la somma massima dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, al danneggiato o all'*Assicurato* ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Lucernario: apertura nel *Tetto* di un edificio dotata di un apposito *Serramento* con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da *Infortunio*.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per un *Periodo di assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso *Periodo di assicurazione*. Quando è specificato in *Polizza* un *Massimale* per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.

Merci: prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita (**esclusi i veicoli propri iscritti al PRA** salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle *Merci* sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Nucleo familiare: le persone appartenenti alla "famiglia anagrafica" del *Cliente* della struttura attestata dal "Certificato di stato di famiglia" rilasciato dal Comune di residenza, indipendentemente dall'esistenza di vincoli di parentela. Sono, inoltre, compresi nel *Nucleo familiare*, anche se residenti presso altro domicilio a condizione che lo stesso sia stabilito in *Territorio italiano*:

- il coniuge del *Cliente* della Struttura, a condizione che non sia legalmente separato o divorziato;
- i figli del *Cliente* della Struttura fino al raggiungimento del 26esimo anno di età.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Partite: l'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: *Fabbricato*, *Contenuto*.

Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione* e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le Garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'*Assicurato* si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza* incluse:

- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'INAIL ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi dall'*Assicurato*;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti;
- *Familiari* coadiuvanti;
- contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher"), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*.

Non rientrano comunque nella definizione *Prestatori di lavoro*:

- gli appaltatori/subappaltatori e i loro *Prestatori di lavoro*;
- i liberi professionisti di cui si avvale l'*Assicurato*;
- i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli *Preziosi*, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio assoluto (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione Parziale*".

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: (prevista dall'art.1907 del codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'*Assicurato* non cor-

risponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Ristrutturazione: l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessando la struttura portante del *Fabbricato* e/o complessivamente tutti gli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le Cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno stimato e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del Gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati *Scoppio* o *Implosione*.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Stabilimento balneare: struttura turistica, accessoria e in uso esclusivo alla *Struttura ricettiva* Assicurata che gestisce tratti di litorale o di spiaggia, sia marina che lacustre, attrezzati per la balneazione e per i servizi ad essa pertinenti.

Struttura organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi 66 – Verrone (BI) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia*, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico della *Compagnia* stessa, le prestazioni di assistenza previste dalla condizioni di *Assicurazione*.

Struttura ricettiva: impresa turistica – come definito ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Si intendono parificati ad Alberghi anche le attività di Bed and Breakfast, Alberghi/Hotel, Residence, Affittacamere, Agriturismi, Ostelli.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.

Ubicazione: luogo identificato in *Polizza* in cui si trovano i beni assicurati.

Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Valore a nuovo:

- per il *Fabbricato*: il costo di ricostruzione a nuovo di un *Fabbricato* con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il *Contenuto*: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le *Merci*).

Valore allo stato d'uso: è il valore reale del bene, scorporato della quota del degrado dipendente dall'utilizzo nel tempo, sia per il *Fabbricato* che per il *Contenuto*.

Valore totale (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* che comporta, in caso di danno, l'applicazione della *Regola proporzionale* a carico dell'*Assicurato*.

Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

Arbitrato: E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contravvenzione: E' una tipologia di *Reato* punita con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno da responsabilità extracontrattuale: E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: E' una tipologia di *Reato* più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *Delitto* colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- *Delitto* preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *Delitto* doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *Delitto*.

Il *Delitto* è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *Diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Fase stragiudiziale: E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'*Arbitrato*, la conciliazione paritetica.

Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in *Contravvenzioni* e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (*Sanzione amministrativa* pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una *Sanzione amministrativa* può essere di competenza dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce *Diritto civile*).

DAS: L'impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/b – Telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023, alla quale la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la Garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,

Spese peritali: Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie



Dove vale la copertura?

1.1 Validità territoriale

L'Assicurazione è valida:

- nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per le garanzie **Incendio e danni alla proprietà, Lastre e Furto**;
- in tutto il mondo, escluso Stati Uniti d'America e Canada, per la **Garanzia Responsabilità civile**.

Relativamente alle garanzie **Tutela Legale** e **Assistenza Cliente** la validità territoriale è descritta nella sezione dedicata.



Che obblighi ho?

1.2 Dichiarazioni del Contraente

Il Contratto viene emesso sulla base dei dati forniti dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative:

- **le dichiarazioni non corrette o incomplete fatte consapevolmente** su circostanze che l'*Assicurato/Contraente* conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, **sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo in caso di Sinistro**, come ad esempio la professione dichiarata dal *Contraente* al momento dell'assunzione del contratto.
- se, invece, **le dichiarazioni non corrette o incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave**, in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, **la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto**, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto ed **in caso di Sinistro l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose**.

In entrambi i casi, la *Compagnia* può chiedere l'annullamento del Contratto o recedere dal Contratto **entro tre mesi** e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al *Periodo di assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'*Assicurazione* sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall'art. 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi".

1.3 In caso di Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del *Rischio*), come ad esempio una variazione dell'attività esercitata o il trasferimento in altra *Ubicazione* nel corso del contratto.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La *Compagnia*, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di *Assicurazione*.

La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

1.4 Buona fede

Se le **inesattezze e omissioni** descritte ai punti precedente (1.2 e 1.3) **non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave**, l'*Assicurato* mantiene per intero il diritto all'*Indennizzo* ma la *Compagnia* ha il diritto di percepire l'incremento di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.5 In caso di diminuzione del Rischio

Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce.

Anche in questo caso è necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla *Compagnia*, che procederà alla riduzione del *Premio* a decorrere dalla scadenza del *Premio* o dalla rata di *Premio* successiva alla comunicazione. La *Compagnia* rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile.

1.6 Assicurazione per conto altrui

Se l'*Assicurazione* viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* spettano al *Contraente*, con l'eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall'*Assicurato* come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

1.7 Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve avvisare per iscritto l'*Intermediario* dell'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile – “Assicurazione presso diversi Assicuratori”.

In caso di *Sinistro*, **la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.**

Se il *Contraente* è una persona fisica e l'*Assicurato* è un soggetto diverso dal *Contraente*, l'obbligo è esteso anche all'*Assicurato*.

Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la *Compagnia* può rifiutare l'*Indennizzo*.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti a richiedere a ciascuno degli Assicuratori l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali *Indennizzi*, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'*Assicuratore* insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.



Quando e come devo pagare?

1.8 Pagamento del Premio

Il *Contraente* deve pagare il *Premio* alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Il *Premio* deve essere pagato all'*Intermediario* che gestisce la *Polizza* al momento della firma del contratto.

Il *Premio* può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di *Premio* si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla *Compagnia* o dall'*Intermediario assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il *Premio* deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto stabilita, **anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate.**

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

1.9 Indicizzazione

Se espressamente indicato in *Polizza*, **la *Compagnia* procede in occasione di ogni scadenza annuale**, all'adeguamento dei *Valori* in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- Premi
- somme assicurate

- Massimali
- limiti di *Garanzia*, quali Franchigie, limiti di *Indennizzo* o limiti di *Risarcimento*, se espressi in Euro.

Il calcolo è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non si applica alle garanzie Tutela legale e Assistenza Cliente.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

1.11 Decorrenza della Garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - "Mancato pagamento del *Premio*".

1.12 Durata del contratto

L'*Assicurazione* può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- annuale:** il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **il contratto si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- annuale più frazione:** il contratto ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, **la *Polizza* si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- poliennale:** il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **la *Polizza* si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il *Contraente* ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo 'Come posso disdire il contratto?'



Come posso disdire il contratto?

1.13 Disdetta del contratto

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.**

Il *Contraente* che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio *Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*

tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione' il **Contraente** può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il **Contraente**:

- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del **Premio**, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la **Compagnia** gli ha riconosciuto una riduzione del **Premio**.

Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, **la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva**.

In mancanza di disdetta, da parte del **Contraente** o della **Compagnia**, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, **il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in Polizza**.

1.14 Recesso in caso di Sinistro

Il **Contraente** e/o la **Compagnia** possono recedere dal contratto dopo ogni **Sinistro** e **fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni**.

Il diritto di Recesso può essere esercitato per l'intera **Polizza**.

Il **Contraente** che vuole esercitare **il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario assicurativo**.

La **Compagnia** **provvederà entro 15 giorni** a rimborsare la parte di **Premio** pagata e non goduta dalla data di efficacia del Recesso al netto delle imposte.

In presenza di una clausola di vincolo, il **Contraente** non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.

Altre Informazioni



1.15 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto **devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto** su apposito documento della **Compagnia**.

1.16 Legge applicabile e foro competente

L'**Assicurazione** è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'**Intermediario assicurativo** a cui è assegnato il contratto.

1.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** possono essere esercitati solo dal **Contraente** e dalla **Compagnia**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.18 Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del **Contraente** o dell'**Assicurato** e/o dei loro **Familiari** conviventi;
- delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge.

Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Oggetto dell'Assicurazione

E' assicurato l'*Indennizzo* dei *Danni materiali e diretti* arrecati al *Fabbricato* e/o al *Contenuto* che siano conseguenza degli eventi assicurati per ciascuna *Ubicazione* identificata in *Polizza*.

Tutte le garanzie sono operanti con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti ed entro le somme assicurate, i limiti di *Indennizzo* e i Massimali previsti in *Polizza*.

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore a nuovo*, salvo ove diversamente indicato. Con i termini *Fabbricato* e *Contenuto* si intende quanto definito nel Glossario.

2.2 Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il *Fabbricato* rispetti le caratteristica costruttive indicate in *Polizza* e la cui descrizione è riportata nel Glossario alle voci "Costruzione".

2.3 Garanzia base

La *Compagnia* indennizza i danni dovuti a:

- *Incendio*;
- Azione meccanica del fulmine;
- *Scoppio*, *Esplosione* ed *Implosione* anche esterni **(esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi dalla presente Garanzia i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio;**
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi;**
- *Onda sonica*;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio;**
- caduta di alberi o di parti di essi, **per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;**
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di *Apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla presente Sezione "*Incendio e Danni alla proprietà*";
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.

2.4 Altre garanzie sempre operanti

2.4.1 Fenomeno elettrico

La *Compagnia* indennizza i danni da *Fenomeno elettrico* a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci *Fabbricato* e *Contenuto*.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- alle *Apparecchiature elettroniche*;
- alle *Merci*;
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da usura, corrosione, logorio;
- riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del *Fabbricato*;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*.

Questa Garanzia è prestata **entro il Limite di indennizzo per Sinistro** e anno assicurativo e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.

2.4.2 Danni da acqua

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* causati alle Cose assicurate a seguito di:

- fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o *Occlusione* degli Impianti idrici;
- rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione Incendi;
- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

La Garanzia è prestata:

- relativamente ai danni provocati dall'acqua: **entro il Limite di indennizzo indicato in Polizza, da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse;**
- relativamente ai danni provocati da altre sostanze a seguito di rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.

La Garanzia è prestata con applicazione della *Franchigia* e dei limiti indicati in *Polizza*.

2.4.3 Eventi sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Sono inoltre compresi i *Danni materiali e diretti* causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in conseguenza di tali eventi.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- da imbrattamento e deturpamento;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento

- o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

La Garanzia è prestata entro il **Limite di indennizzo** percentuale indicato in **Polizza**, da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse e con l'applicazione dello **Scoperto** indicato in **Polizza**.

2.4.4 Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati al *Fabbricato* assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al *Contenuto*, la *Compagnia* indennizza anche i danni diretti causati al *Contenuto* assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel *Fabbricato* direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.

La Garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del *Fabbricato* assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.

Fermo quanto disposto al Capitolo "Che cosa non è assicurato?", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, *Rigurgito* o traboccamento dei sistemi di scarico;
- a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- a Cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine;
- provocati dall'acqua a *Merci* e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo.

Sono inoltre compresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*, **fino alla concorrenza del Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di 1.500,00 Euro**.

La Garanzia è prestata entro il **Limite di indennizzo** percentuale indicato in **Polizza**, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le *Partite* assicurate, con applicazione dello **Scoperto** indicato in **Polizza**.

Per le *Lastre* di fibrocemento o materia plastica, la Garanzia opera fino alla concorrenza del **Limite di indennizzo per Sinistro** e per anno assicurativo di 2.500,00 Euro.

2.4.5 Allagamento

La *Compagnia*, a parziale deroga di quanto indicato in *Polizza* al capitolo "Che cosa non è assicurato?", indennizza i Danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da *Allagamento* verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La *Compagnia* non indennizza i danni:

- a. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b. causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d. causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e. causati da *Gelo*, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente Garanzia;
- f. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g. alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.**

Agli effetti della presente estensione di Garanzia:

- **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di 2.000,00 Euro;**
- **in nessun caso la *Compagnia* pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel *Periodo di assicurazione* pattuito per la Garanzia medesima, importo superiore a 10.000,00 Euro.**

2.4.6 Spese conseguenziali

La *Compagnia*, a seguito di *Sinistro* imputabile ad un evento previsto dalla presente sezione ed indennizzabile a termini di *Polizza*, rimborsa, purché effettivamente sostenute e documentate:

- a) le spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro* **sino alla concorrenza di un importo pari al 15% dell'Indennizzo pagabile a termini di *Polizza*;**
- b) le spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del *Contenuto* resesi necessarie, **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di *Polizza*;**
- c) le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "*Cose particolari*" distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale, **sino a concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il *Contenuto*;**
- d) le spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'*Assicurato* è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività dell'Albergo a seguito di *Sinistro*. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente. **Il rimborso per questa Garanzia non potrà superare il 15% dell'Indennizzo liquidato a termini di *Polizza* per il *Fabbricato* e/o il *Contenuto*;**
- e) le spese conseguenti a guasti arrecati alle Cose assicurate per impedire o limitare i danni;
- f) in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, le garanzie prestate rimangono in vigore per il *Contenuto*, se assicurato, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra *Ubicazione*, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova *Ubicazione* decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

2.4.7 *Merci* e attrezzature presso terzi

La *Compagnia* indennizza i danni alle *Merci* e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata, **conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Garanzia "*Incendio e danni alla proprietà*" e a condizione che il *Fabbricato* che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra "*Costruzione tradizionale*" e "*Costruzione in bioedilizia*" la cui descrizione è riportata nel Glossario.**

La presente Garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il *Contenuto*, indicata nella *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

2.4.8 Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto al Capitolo "Che cosa non è assicurato?", Paragrafo 2.9, la *Compagnia* rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per:

- onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, **esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo "*Procedura per la valutazione del danno*" di cui al Capitolo "*Come è gestito il Sinistro*?"**;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;

- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del *Contenuto* nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali;
- mancato godimento dei locali.

Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l'*Assicurato* non può percepire per i locali del *Fabbricato* assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. **Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del *Sinistro*.**

Se la ricostruzione o il ripristino del *Fabbricato* deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del *Sinistro*, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.**

La presente Garanzia è prestata a condizione che il *Sinistro* sia indennizzabile ai termini della presente sezione "**Incendio e Danni alla proprietà**", sino al 5% dell'*Indennizzo* liquidato per "*Fabbricato*", "*Rischio locativo*" e "*Contenuto*", con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di *Polizza*.

2.4.9 Anticipo Indennizzi

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* anticipa all'*Assicurato* un importo pari al 50% dell'ammontare del presunto *Indennizzo* a condizione che:

- l'*Assicurato* abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- l'*Assicurato* ne faccia esplicita richiesta;
- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione dei beni danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- il presumibile *Indennizzo* sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00 Euro;
- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

L'acconto non può comunque essere superiore a 250.000,00 Euro.

2.4.10 Trasloco

Qualora l'*Assicurato*, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all'*Intermediario assicurativo* la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quella indicata in *Polizza*, l'*Assicurazione* si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le *Ubicazioni* indicate in *Polizza*.

2.5 Opzione con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

2.5.1 Forma con Franchigia

Le garanzie "**Incendio e Danni alla proprietà**" sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in *Polizza*.

Nel caso in cui il *Cliente* acquisti la presente opzione, le garanzie saranno operative con la *Franchigia* definita in questa opzione fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione;
- le eventuali garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*, indicato sulla *Polizza*;
- le garanzie "*Rischio Locativo*", "*Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)*" e "*Ricorso Terzi (Massimale unico)*".

2.6. Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

2.6.1 Rischio locativo

La *Compagnia* risponde dei *Danni materiali e diretti* cagionati ai locali tenuti in locazione causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente sezione di sezione "**Incendio e danni alla proprietà**".

La **Garanzia** opera esclusivamente per i casi di responsabilità *dell'Assicurato* ai termini degli artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile, entro la somma e nella forma di **Assicurazione** indicati in **Polizza**.

La Garanzia è prestata per il *Valore allo stato d'uso*.

2.6.2 Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione)

La *Compagnia* risponde delle somme che *l'Assicurato*, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per *Danni materiali e diretti* causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia base" e delle garanzie "Fenomeno elettrico" e "Danni da acqua" della presente sezione di Garanzia "Incendio e danni alla proprietà"**.

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando *l'Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando *l'Assicurato* non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'*Assicurato* siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La Garanzia è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Garanzia "Ricorso Terzi" ed entro il sottolimito del 10% del Massimale assicurato per la presente Garanzia.**

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La *Compagnia* ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

La Garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa indicata in Polizza, per ogni Ubicazione assicurata.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che *l'Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.6.3 Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di rottura, guasto od *Occlusione* accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, del guasto o dell'*Occlusione*, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di *Fabbricato* danneggiate.

La Garanzia è prestata **entro il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.**

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- le *Tubazioni* relative a impianti di irrigazione o piscine;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del *Fabbricato*.

2.6.4 Spese di demolizione e sgombero

La *Compagnia* rimborsa le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del *Sinistro*, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di *Fabbricato* che non siano state direttamente danneggiate.

La presente Garanzia è prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto sino alla concorrenza del *Limite di indennizzo* indicato in *Polizza* e a integrazione di quanto previsto nella Garanzia 2.4.6. "Spese consequenziali", lettera a) del Capitolo "Che cosa è assicurato e come?".

2.6.5 Fenomeno elettrico

(in aggiunta al limite di *Polizza*)

Il *Limite di indennizzo* della Garanzia *Fenomeno elettrico* si intende elevato dell'importo indicato in *Polizza*.

La Garanzia è prestata nella forma a Primo *Rischio* Assoluto.

2.6.6 Elettronica

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati **esclusivamente alle *Apparecchiature elettroniche* relative all'attività dichiarata in *Polizza***, verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei *Prestatori di lavoro*;
- traboccamento, *Rigurgito* o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- *Inondazione, Alluvione, Allagamento, Gelo*, valanghe, neve, ghiaccio.

Supporti di dati - maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la *Compagnia* corrisponde, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, **da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del *Sinistro***, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. **Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.**

Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in Garanzia i costi necessari per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.

La Garanzia Elettronica è prestata nella forma a Primo *Rischio* assoluto, **entro il *Limite di indennizzo* per *Sinistro* e anno assicurativo e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.**

Relativamente ai costi di ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati la *Garanzia* è prestata entro il *Limite di indennizzo* per *Sinistro* e anno assicurativo di 2.500,00 Euro e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- alle *Merci*;
- da eventi previsti dalle garanzie "*Incendio e danni alla proprietà*" e "*Furto*";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

2.6.7 Rigurgito fognature

In deroga alle presenti condizioni di *Assicurazione*, si intende compreso in copertura anche il Traboccamento e *Rigurgito* dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue, qualora l'evento generante il *Sinistro* sia conseguenza di un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al *Fabbricato*.

La presente estensione è da intendersi operante a condizione che venga effettuata regolare manutenzione e spurgo degli impianti di scarico, ed è prestata previa applicazione di una *Franchigia* di 500,00 Euro e limite pari ad 2.500,00 Euro per *Sinistro* e anno.

2.6.8 Merci in refrigerazione

La Garanzia indennizza i danni subiti dalle *Merci* in refrigerazione poste:

- a) nei locali assicurati,
- b) in veicoli frigoriferi, durante l'attività di catering svolta dall'assicurato nel *Territorio Italiano*;
a causa di mancata od anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti a:
 - eventi previsti dalla presente sezione "*Incendio* e Danni alla proprietà";
 - guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica della *Struttura ricettiva* e delle relative pertinenze assicurate;
 - black-out conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza della *Struttura ricettiva* e delle relative *Dipendenze* assicurate

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione;
- derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore;
- alle *Merci* poste su mezzi sprovvisti di apparato frigorifero idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle *Merci* assicurate.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto* e opera **entro il 30% del Limite di Indennizzo indicato in Polizza, relativamente ai danni subiti dalle *Merci* in refrigerazione poste in veicoli frigoriferi.**

2.6.9 Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti Idrici per effetto di *Gelo*, la *Compagnia* indennizza:

- i *Danni materiali e diretti* subiti dalle *Cose* assicurate;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, **alle condizioni previste dalla Garanzia "Spese di ricerca, riparazione e ripristino" ed entro i relativi limiti indicati in Polizza per tale Garanzia.**

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del *Fabbricato*;
- derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

La *Garanzia* è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo "**Che cosa è assicurato e come?**" Paragrafo 2.4.4, ed opera **entro il Limite di indennizzo per Sinistro e Annualità di Polizza e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

2.6.10 Sovraccarico di neve

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* causati alle *Cose* assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul *Tetto*.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Gelo*, anche se conseguente a evento coperto dalla presente Garanzia;
- ai *Fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o

della più recente **Ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto e del Contenuto**, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;

- ai **Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di Ristrutturazione ed al loro Contenuto**; l'esclusione non si applica qualora la **Ristrutturazione** riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del **Tetto** o dei Solai;
- a **Lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, Tettoie e Serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione**, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
- da **scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto**.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo **Che cosa è assicurato e come? Paragrafo 2.4.4**, ed opera **entro il Limite di indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza**.

2.6.11 Diaria da interruzione di attività – Forma Base

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", la Compagnia riconosce all'Assicurato l'importo forfettario (Diaria) indicato in **Polizza** per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell'attività, causata da un **Sinistro** indennizzabile ai sensi della Sezione "**Incendio e Danni alla proprietà**".

L'interruzione forzata dell'attività deve avere una durata superiore a 5 giorni lavorativi.

L'**Indennizzo** sarà:

- integrale per i primi 90 giorni di inattività totale;
- **ridotto al 50% per i successivi 120 giorni sempre di inattività totale.**

Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura pari o inferiore a 8 mesi all'anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell'effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva.

Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva assicurata sarebbe stata comunque chiusa.

Qualora l'inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l'Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.

La Compagnia non riconoscerà alcun Indennizzo qualora il Sinistro sia causato da Terremoto, Inondazione e Alluvione.

2.6.12 Diaria da interruzione di attività – Forma Plus

A parziale deroga di quanto previsto al Capitolo "Che cosa non è assicurato?", la Compagnia riconosce all'Assicurato l'importo forfettario (Diaria) indicato in **Polizza** per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell'attività, causata da:

- a. un **Sinistro** indennizzabile ai sensi della Sezione "**Incendio e Danni alla proprietà**".
- b. impossibilità di accesso per **Incendio, Esplosione o Scoppio** di enti di terzi posti nel raggio di 1.000 metri dalla struttura;
- c. intossicazione dei clienti che provochi l'interruzione dell'attività su disposizione delle autorità competenti;
- d. malattie infettive o contagiose di clienti ospiti della struttura o dipendenti che provochino quale conseguenza diretta la chiusura dell'attività per ordine delle autorità; Restano comunque escluse le chiusure preventive totali o parziali dettate dall'autorità nel caso di pandemie, epidemie o serrate.

L'interruzione forzata dell'attività deve avere una durata superiore a 5 giorni lavorativi.

L'**Indennizzo** sarà:

- integrale per i primi 90 giorni di inattività totale;
- **ridotto al 50% per i successivi 120 giorni sempre di inattività totale.**

Limitatamente all'estensione di cui ai punti b), c), d), è prestata per una durata massima di 30 giorni e fino alla concorrenza di € 50.000,00 per anno.

Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura pari o inferiore a 8 mesi all'anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell'effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva.

Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva assicurata sarebbe stata comunque chiusa.

Qualora l'inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l'Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.

La Compagnia non riconoscerà alcun Indennizzo qualora il Sinistro sia causato da Terremoto, Inondazione e Alluvione.

2.6.13 Danni ai veicoli

La Società indennizza, fino alla concorrenza della *Limite di indennizzo* indicato in *Polizza* alla relativa partita, nella forma a Primo *Rischio* Assoluto, i *Danni materiali e diretti* conseguenti a *Sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione "*Incendio e Danni alla proprietà*" ai veicoli a motore dei clienti (iscritti al PRA) **purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata della Struttura ricettiva.**

Dalla presente estensione si intendono esclusi i danni conseguenti ad Atti vandalici e dolosi, da eventi atmosferici e da grandine.

Sono sempre esclusi i danni a Cose lasciate all'interno dei veicoli o del bagagliaio e i danni da Furto o tentato Furto delle stesse.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra Polizza diretta, la presente Garanzia è operante a secondo Rischio.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'Assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato.

La presente Garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e di un Limite per Sinistro come previsto in Polizza; fermo il sottolimito per singolo veicolo pari 15.000,00 Euro.

2.6.14 Grandine su fragili

La Compagnia indennizza i *Danni materiali e diretti* causati dalla grandine a:

- 1) Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;
- 2) Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o Tettoie aperte da uno o più lati.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia 2.4.4 "Eventi atmosferici", nella forma a Primo *Rischio* assoluto, **con il Limite di indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

2.6.15 Atti di terrorismo

La Compagnia indennizza i *Danni materiali e diretti* alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Questa Garanzia opera **entro il Limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della Compagnia, questa rimborsa all'Assicurato la quota del *Premio* della presente Garanzia indicato in *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della Garanzia "Trasloco", la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.

Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- **direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;**
- **di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;**
- **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;**
- **da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;**
- **indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.**

2.6.16 Terremoto

La *Compagnia* indennizza i **Danni materiali e diretti** subiti dalle **Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale** per effetto di *Terremoto*.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- causati da eruzione vulcanica, da *Inondazione/Alluvione*, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle *Cose assicurate*;
- da *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo *Sinistro*”, purché avvenuti nel *Periodo di assicurazione*.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9 lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci *Fabbricato* e *Contenuto* se assicurate, con applicazione della *Franchigia* e/o *Scoperto* indicati in *Polizza*.**

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente Garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della Garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il *Contraente* si avvale della Garanzia “Trasloco”, la presente Garanzia non si applica alla nuova *Ubicazione*, ma opera unicamente per la *Struttura ricettiva* indicata in *Polizza*.

2.6.17 Inondazione, Alluvione

La *Compagnia* indennizza i **Danni materiali e diretti** causati alle **Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale** da *Inondazione, Alluvione*.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Allagamento*, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle *Cose assicurate*;
- derivanti da *Terremoto*;
- derivanti da Atti di Terrorismo;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle *Cose assicurate*.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9, lettera b) del Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci *Fabbricato* e *Contenuto* se assicurate, e con applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.**

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente Garanzia relativa al Periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà

dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il Recesso della Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al Periodo di Rischio non corso.

Se il Contraente si avvale della Garanzia "Trasloco", la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.

2.6.18 Spese di restauro

La Compagnia indennizza le spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce *Fabbricato*, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il *Sinistro*, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il *Sinistro*.

La presente Garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di *Fabbricato* interessata dal *Sinistro* sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo secondo quanto previsto al Paragrafo 2.15 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del capitolo "In caso di *Sinistro* – *Incendio* e *Danni alla proprietà/Furto*".

La presente Garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per il *Fabbricato* o *Rischio Locativo*, e comunque entro la Somma Assicurata indicata in *Polizza*.

La Garanzia è prestata con applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

2.7 Garanzie Premium Comuni

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in *Polizza* e sono comuni a più Ubicazioni assicurate.

2.7.1 Ricorso terzi (Massimale unico)

La Compagnia risponde delle somme che l'Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per *Danni materiali e diretti* causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da *Sinistro* indennizzabile a termini della "Garanzia base" e delle garanzie "Fenomeno elettrico" e "Danni da acqua" della presente Garanzia "Incendio e danni alla proprietà".**

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La Garanzia è estesa ai danni derivanti:

- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Garanzia "Ricorso Terzi" ed entro il sottolimito del 10% del Massimale assicurato per la presente Garanzia.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.

Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

La Garanzia è operativa fino alla concorrenza del *Massimale per Sinistro* e per *Annualità assicurativa* indicata in *Polizza*, per tutte le Ubicazioni assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, **nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.



Che cosa non è assicurato?

2.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- conseguenti a Inondazioni e Alluvioni, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- causati da *Gelo*, *Colpo d'ariete*, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, *Rigurgito* e *Occlusione* dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- indiretti e che non riguardino la materialità delle Cose assicurate, fatto salvo quanto previsto alla Garanzia 2.6.12;
- conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio*, *Esplosione*;
- derivanti da *Esplosione*, *Implosione* o *Scoppio* di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato, salvo quanto previsto nella sezione "Che cosa è assicurato e come?" al paragrafo 2.6.15, o la cui detenzione non è consentita per legge;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto*, *Rapina* o *Scippo*, anche solo tentati, a eccezione di quelli da *Incendio*;
- limitatamente al "Contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
- Causati a strutture ricettive con un periodo di inattività superiore a 10 mesi ad eccezione dei danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.9 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocaimento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il *Furto*.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "2.12 Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.**



Come è gestito il Sinistro?

2.10 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) **direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;**

oppure

b) **su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.**

In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

2.11 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo “Cosa fare in caso di *Sinistro*?”, la **Compagnia** avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro***.

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esauritivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

2.12 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

2.13 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di *Sinistro*?”;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al capitolo 2.15 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” della presente sezione D;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) capitolo 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.14 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

1) *Fabbricato*

Si stima:

- a) **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**

b) il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche

Si stima:

a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;

b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione comMerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*".

4) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";**
- uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.**

5) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'*Assicurazione* copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

6) Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i Valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all'applicazione della Regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro.

Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.

Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Somma assicurata: 100.000 Euro

Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza): 110.000 Euro

Danno: 50.000 Euro (40.000 Euro allo stato d'uso e 10.000 Euro per supplemento di indennità per Valore a nuovo)

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo

Senza applicazione della tolleranza:

$$50.000 \text{ Euro} \times \frac{100.000 \text{ Euro}}{110.000 \text{ Euro}} = 45.454 \text{ Euro}$$

Con applicazione della tolleranza del 10%:

$$50.000 \text{ Euro} \times \frac{100.000 \text{ Euro} + (100.000 \text{ Euro} \times 10\%)}{110.000 \text{ Euro}} = 50.000 \text{ Euro}$$

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso 88.000 Euro e valore di preesistenza a nuovo 110.000 Euro.

Danno allo stato d'uso 40.000 Euro (viene applicato il medesimo coefficiente di degrado applicato per la preesistenza); il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo è pari a 10.000 Euro.

Poiché la somma assicurata al momento del Sinistro (100.000 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso, il danno allo stato d'uso (40.000 Euro) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo (10.000 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiatto ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in Polizza, nei seguenti termini:

$$10.000 \text{ Euro} \times \frac{(100.000 \text{ Euro} - 88.000 \text{ Euro})}{(110.000 \text{ Euro} - 88.000 \text{ Euro})} = 5.455 \text{ Euro}$$

Il supplemento non viene riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il Valore a nuovo.

7) Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

8) Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

9) Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.



Primo Rischio assoluto

In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 8.500 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 150.000 euro
Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 100.000 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo* e

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 2.500 euro
Indennizzo: 7.500 euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 1.500 euro
Indennizzo: 8.000 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro
Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 25.000 euro
Indennizzo: 95.000 euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro
Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 15.000 euro
Indennizzo: 96.000 euro

Sezione 3 - Rottura Lastre



Che cosa è assicurato e come?

3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza, nella forma a *Primo rischio assoluto* nei limiti della somma assicurata, del *Limite di indennizzo* per *Lastre* e con applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*, i *Danni materiali e diretti* conseguenti a rottura di *Lastre* causata dagli eventi sottoindicati.

Eventi coperti

- *Incendio*;
- *fulmine*;
- *Scoppio, Esplosione ed Implosione*;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- *Onda sonora*;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, **limitatamente ai danni al Fabbricato**;
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati;
- dolo o colpa grave delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- rottura accidentale

La Garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio* assoluto **per la somma assicurata indicata in Polizza**.

3.2 Eventi sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Sono inoltre compresi i *Danni materiali e diretti* causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in conseguenza di tali eventi.

Fermo quanto disposto al Capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a gazebo, dehors, bersò.

3.3 Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati alle *Lastre* del *Fabbricato* assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni a *Lastre* facenti parte del *Contenuto*, la *Compagnia* indennizza anche i relativi danni diretti, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel *Fabbricato* direttamente attraverso rotture, breccie o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.

La Garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- a Cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine.

Per le Lastre di fibrocemento o materia plastica, la Garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di 2.500,00 Euro.

3.4 Furto

La Compagnia indennizza:

- a) i Danni materiali e diretti arrecati alle Lastre da Furto anche solo tentato;
- b) guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle Lastre in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, a condizione che non vi sia dolo e che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.



Che cosa non è assicurato?

3.5 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende le rotture:

- avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di Lastre oppure durante lavori sulle Lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
- determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Sono inoltre esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a Lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle Lastre stesse;



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.6 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;

2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocaimento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il *Furto*.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "3.7. Tempi di gestione del *Sinistro*") **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.**



Come è gestito il Sinistro?

3.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;

oppure

b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.8 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia*

avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

3.9 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

3.10 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo 3.10 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) paragrafo 3.6 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

3.11 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1) **Fabbricato**

Si stima:

- a) **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario

3) Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4) Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Primo Rischio assoluto

In questa forma di assicurazione la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata.

Esempio 1 – Danno superiore alla somma assicurata con *Franchigia*

- Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 euro;
- *Franchigia* 100,00 euro;
- Somma assicurata: 5.000,00 euro;
- Si verifica un danno di 8.000,00 euro;
- L'*Indennizzo* sarà di 5.000,00 euro

Esempio 2 - Danno inferiore alla somma assicurata con *Franchigia*

- Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 euro;
- *Franchigia* 100,00 euro;
- Somma assicurata: 5.000,00 euro;
- Si verifica un danno di 3.000,00 euro;
- L'*Indennizzo* sarà di 2.900,00 euro



Sezione 4 - Furto



Che cosa è assicurato e come?

4.1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione i *Danni materiali e diretti* subiti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del *Contenuto* posto nei locali delle Ubicazioni indicate in *Polizza* in conseguenza degli "Eventi assicurati", descritti al Paragrafo 2.3.

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione è prestata nella Forma di *Assicurazione a Primo Rischio* assoluto, ovvero senza l'applicazione della *Regola proporzionale* prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, ed **entro i limiti della somma assicurata indicata in *Polizza* per ciascuna Ubicazione.**

L'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

4.2 Eventi assicurati

a) *Furto* commesso:

- con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui al Paragrafo 4.3 della presente sezione;**
- con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento;
- con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri
- mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi;
- con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria;
- dai *Prestatori di lavoro* fuori dall'orario di lavoro, **a condizione che:**
 - **l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;**
 - **il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

b) *Rapina* avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

c) *Furto, Rapina* e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; L'Assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto, senza l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;**

d) *Furto, Rapina* di *Merci* e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;**

e) *Furto e Rapina* di *Merci* e/o attrezzature, pertinenti la *Struttura ricettiva* assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi *Familiari* o da *Prestatori di lavoro*. **L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21;** la Garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga

lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. La *Garanzia* è prestata **sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il *Contenuto*** senza applicazione dell'eventuale *Franchigia* e/o *Scoperto*.

La *Garanzia* inoltre comprende:

f) i *Danni materiali e diretti* causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*:

- I. alle Cose assicurate, **escluso denaro e Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata per il *Contenuto***;
- II. al *Fabbricato*, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di *Cassette di sicurezza*, alle *Lastre* o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori, **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il *Contenuto***.

4.3 Mezzi di chiusura dei locali

Le garanzie di cui al capitolo 2.3. "Eventi assicurati" sono operanti a condizione che:

- le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle caratteristiche costruttive, la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra "*Costruzione tradizionale*", "*Costruzione in bioedilizia*";
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

4.4 Mezzi di chiusura dei locali non conformi

Sono esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di Serramenti o inferriate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti al precedente Paragrafo 4.3 "Mezzi di chiusura dei locali", la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato*, previa applicazione dell'eventuale *Franchigia* prevista, il 75% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di *Assicurazione*, restando il rimanente 25% a carico dell'*Assicurato* stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

L'*Indennizzo* verrà liquidato integralmente:

- se l'autore del *Reato* si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
- pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell'esercizio, vi sia costante presenza dell'*Assicurato*, dei suoi *Familiari* o della persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle Cose assicurate.

4.5 Altre garanzie sempre operanti

4.5.1 Portavalori opzione base

La *Compagnia* indennizza i danni di *Furto* dei *Valori* dell'Esercente e/o dei suoi *Familiari* conviventi avvenuti:

- a) in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano**;
- c) strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso;
- d) mediante *Rapina*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, dei suoi soci, dei suoi *Familiari* o dei *Prestatori di lavoro* nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali delle strutture ricettive assicurate, detengono i *Valori* stessi durante il loro

trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa.

Sono condizioni essenziali per l'efficacia della Garanzia:

- che il **Furto** avvenga durante il periodo di apertura delle strutture assicurate e che il servizio di portaValori sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui sono ubicate le strutture;
- che la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto;
- che, per trasporti eccedenti la somma di 25.000 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente.

La Garanzia non opera:

- in caso di inadempimento di uno o più obblighi sopra riportati
- qualora i Valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000 Euro
- durante il periodo di chiusura della **Struttura ricettiva** assicurata.

La Garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% e nei limiti della somma assicurata per il Contenuto, **per un importo pari al 30% della somma stessa e con il massimo di 10.000 Euro.**

4.5.2 Spese mediche da Infortunio

La Compagnia rimborsa, **entro il limite di 1.000,00 Euro**, anche in eccedenza alla somma assicurata per il Contenuto, le spese sanitarie documentate per Infortunio:

- subito dall'Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi Familiari in occasione di Rapina avvenuta all'interno dei locali assicurati;
- subito dagli incaricati del trasporto dei Valori ai sensi della Garanzia PortaValori, a seguito di Rapina avvenuta durante il trasporto.

4.5.3 Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconosce all'Assicurato il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:

- a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Il rimborso viene effettuato **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidato**, fermo quanto previsto al Paragrafo 4.19 "Limite massimo di Indennizzo" del Capitolo "Come è gestito il Sinistro?".

4.5.4. Trasloco

Qualora il Contraente e/o Assicurato, **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso**, comunichi per iscritto all'Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in Ubicazione diversa da quelle indicate in Polizza, l'Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova Ubicazione, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.

4.6 Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

4.6.1 Danni cagionati dai ladri

La Garanzia comprende i **Danni materiali e diretti** causati dai ladri al **Fabbricato**, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le Cose assicurate, o provocati dalle **Forze dell'ordine** o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.

La Garanzia è prestata:

- **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza** per ciascuna Ubicazione ed in eccedenza a quanto

previsto nella presente sezione "Che cosa è assicurato e come?" al Capitolo 4.2 "Eventi assicurati" lettera a) ;

- **fermo restando quanto previsto nel Capitolo "Come è gestito il Sinistro?" al paragrafo 4.19 "Limite massimo di Indennizzo".**

4.6.2 Valori e Preziosi dell'Esercente

La *Compagnia* indennizza il *Furto* e la *Rapina* dei *Valori e Preziosi* di proprietà dell'Esercente e dei suoi *Familiari* conviventi, purché custoditi nei mezzi di custodia indicati in *Polizza*.

La Garanzia è prestata **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza* e con il limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 Euro per ogni cassetta di sicurezza.**

4.6.3 Rapina Valori dei clienti custoditi dall'Esercente

La *Compagnia* indennizza la *Rapina* dei *Valori e Preziosi*, di proprietà dei Clienti, consegnati in custodia all'Esercente. **La Garanzia è operante a condizione che la Rapina sia avvenuta all'interno dei locali assicurati**, quand'anche il personale addetto nella *Struttura ricettiva* venga prelevato all'esterno e sia costretto a recarsi all'interno della *Struttura* stessa.

La Garanzia è prestata **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza*.**

4.6.4 Portavalori

(in aggiunta al limite previsto al paragrafo 4.5.1)

Il *Limite di indennizzo* della Garanzia *PortaValori* si intende elevato dell'importo indicato in *Polizza*.

4.7 Opzioni con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per ogni Ubicazione assicurata.

4.7.1 Forma con Franchigia

Se per le Ubicazioni elencate in *Polizza* è stata scelta ed espressamente indicata la **"Forma con Franchigia"**, le garanzie previste nella presente sezione di Garanzia "*Furto*" sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in *Polizza*, fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente clausola;
- le garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*.

Che cosa non è assicurato?



4.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- 1) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il *Sinistro* sia in relazione con tali eventi;
- 2) agevolati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il *Contraente* e/o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al *Contraente* e/o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto al 4.2 Paragrafo “Eventi assicurati”, lett. a) relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*;

- 3) **causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il *Furto* non è avvenuto;**
- 4) **Riscontrati in occasione di inventario.**



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.9 Come procedere in caso di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- copia denuncia alla autorità giudiziaria;
- inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato;
- documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti;
- documentazione fiscale dei beni rimpiazzati;
- scritture contabili;
- documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- eventuali fotografie;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “4.12 Tempistiche di gestione del *Sinistro*”).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.

4.10 Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.



Come è gestito il Sinistro?

4.11 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;**

oppure

b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.12 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esauritivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.13 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

4.14 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al Paragrafo 4.15 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente Capitolo;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) paragrafo 4.11 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

4.15 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) **il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o con equivalente rendimento economico;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

2) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione comMerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*".

3) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "*momento del Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "*Somma assicurata*" meno "*Valore al momento del Sinistro*" e la differenza "*Valore a nuovo*" meno "*valore al momento del Sinistro*";**
- uguale o inferiore al "*valore al momento del Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.**

4) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'*Assicurazione* copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

4.16 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.17 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4.18 Reintegro gratuito della somma assicurata

In caso di *Sinistro* le somme assicurate e i relativi limiti di *Indennizzo* non si intendono ridotti dell'importo del danno indennizzabile, ma rimangono ferme quelle indicate in *Polizza*.

4.19 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il paragrafo 4.5.3 "Spese mediche da *Infortunio*" prevista al capitolo "Che cosa è *Assicurato* e come?" e per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.20 Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, ***l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.***

Le Cose recuperate diventano di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Sezione 5 - Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato e come?

5.1 Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività

5.1.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, inclusi i Clienti, per morte, lesioni personali e Danni materiali a Cose.

La Garanzia è operativa se il *Sinistro* si è verificato in relazione all'attività assicurata dichiarata in *Polizza*, comprese quelle complementari ed accessorie, come ad esempio:

- a) esercizio dei servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, negozi, sale da ballo, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali, purché tali servizi siano gestiti direttamente dall'*Assicurato* o le cui licenze siano comunque a lui intestate;
- b) **per i saloni di parrucchiere per uomo e/o donna, limitatamente ai danni ai capi di vestiario indossati dai Clienti derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per i capelli, la Garanzia opera con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro e con il Limite di Risarcimento di 2.500,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo;**
- c) **per i servizi di lavanderia, stireria, sartoria, limitatamente ai danni a Cose, la Garanzia opera con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro e con il Limite di Risarcimento di 2.500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;**
- d) la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il *Rischio* derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- e) spargimento d'acqua purché conseguente a rottura accidentale di *Tubazioni* o condutture. **Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione, la presente Garanzia opererà a secondo Rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione;**
- f) l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- g) il servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani;
- h) la proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, **esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati;**
- i) la proprietà di animali domestici e cani da guardia "intestati" al titolare dell'attività assicurata. E' altresì garantito l'uso e la detenzione di animali domestici di proprietà dei Clienti;
- j) il servizio ant~~Incendio~~ interno o l'intervento diretto dei *Prestatori di lavoro* per tale scopo;
- k) il servizio di pulizia dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del *Fabbricato*, anche mediante mezzi meccanici quali tosaerba, sgombraneve e simili;
- l) proprietà e conduzione di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste all'esterno della *Struttura ricettiva* assicurata ma di pertinenza della stessa;

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato*:

- m) per fatto doloso di persone di cui debba rispondere;
- n) per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche e/o integrazioni;

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'Assicurazione comprende anche:

- o) i danni derivanti dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, **esclusi i Rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;**
- p) i danni derivanti dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno della *Struttura ricettiva* assicurata, **esclusi comunque i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- q) l'organizzazione e/o gestione di congressi, convegni, meeting, conferenze, raduni, mostre, sfilate presso le Strutture ricettive assicurate;
- r) officine interne per l'ordinaria manutenzione;
- s) dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili;

- t) servizi navetta/transfer per i clienti della *Struttura ricettiva* assicurata;
- u) l'*Assicurazione* si estende alla Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i danni derivanti dall'organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, intrattenimento e di arte varia svolti all'interno della *Struttura ricettiva* assicurata.

Sono esclusi i danni:

- subiti da artisti ed orchestrali nonché quelli alle Cose da loro portate. Si intendono espressamente esclusi esclusi i danni da lesione, morte subiti da artisti ed orchestrali regolarmente scritturati;
- avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici;
- utilizzo e detenzione di fuochi pirotecnici e simili anche se legalmente acquistati e detenuti.

5.1.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'*Assicurazione* per responsabilità civile terzi (R.C.T.):

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) i Prestatori di lavoro dell'*Assicurato* che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le altre persone **non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'*Assicurato* che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato* subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*Assicurazione*.**

Sono tuttavia considerati "terzi", **limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali):**

- a) i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'*Assicurato* che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'*Assicurazione*;
- c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la *Struttura ricettiva* assicurata.

5.2 Altre garanzie sempre operanti

5.2.1 Proprietà e conduzione dei Fabbricati

L'*Assicurazione* della Responsabilità Civile della proprietà e conduzione dei Fabbricati è valida esclusivamente per Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

L'*Assicurazione* vale per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei Fabbricati identificato in *Polizza* nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) spazi di pertinenza del *Fabbricato*, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- d) strade private, parcheggi e piscine facenti parte della *Struttura ricettiva*;
- e) recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
- f) cancelli anche automatici. 

Qualora la *Struttura ricettiva* occupi una porzione di condominio della quale l'*Assicurato* è proprietario, l'*Assicurazione* comprende sia la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, sia la quota di cui l'*Assicurato* debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'*Assicurazione* vale anche per:

- 1) la Responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) le azioni di rivalsa effettuate dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche e/o integrazioni;

- 3) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, e quella a lui derivante in qualità di *Committente* di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), **la Garanzia opera purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e successive modifiche e/o integrazioni;**
- 4) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da *Rigurgito* di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale o Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro per Sinistro;**
- 5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, Tetti e dalle coperture in genere.

5.2.2 Danni provocati da Cose vendute o somministrate

La *Garanzia* comprende il *Risarcimento* dei danni che l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia causato a terzi, incluso l'acquirente, per morte, lesioni personali e danni a Cose che siano stati causati dalle Cose vendute o somministrate.

L'Assicurazione opera **purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità della Polizza.**

Relativamente ai soli prodotti alimentari di produzione propria, la Garanzia opera anche qualora il danno sia dovuto a vizio originario del prodotto stesso.

La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 21 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

Sono anche esclusi:

- a) i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria;
- b) i danni subiti dalle Cose vendute;
- c) le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- d) i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- e) i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- f) i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto.

5.2.3 Responsabilità civile personale

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale **dei Prestatori di lavori**, per danni involontariamente cagionati a Terzi (**escluso l'Assicurato e/o Contraente**) durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

In caso di danni per morte e per lesioni personali, la presente *Garanzia* è estesa anche alla Responsabilità civile personale **dei Prestatori di lavoro** nella loro qualità di Responsabili o addetti del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche e/o integrazioni, **solo se in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente. Limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi e gravissime, art. 583 Codice Penale, i Prestatori di lavoro vengono considerati terzi tra di loro.**

5.2.4 Leasing

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile di società di Leasing che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al *Contraente/Assicurato*.

Ai fini della presente Garanzia il Contraente e/o Assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i *Prestatori di lavoro* del *Contraente/Assicurato* **nel limite del Massimale previsto per la Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa.**

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione, la presente Garanzia è prestata a secondo Rischio, ovvero è prestata solo se l'importo del Risarcimento supera i Massimali dell'altra Assicurazione.

5.2.5 Committenza

La *Compagnia* si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi dall'*Assicurato*, civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile "Responsabilità dei padroni e dei Committenti", nella sua qualità di *Committente*:

- a) delle attività complementari e accessorie all'esercizio dell'attività assicurata;
- b) in relazione alla guida da parte dei *Prestatori di lavoro* di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Per i danni verificatisi all'estero questa Garanzia vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di "Carta Verde" ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La Garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.**

La **Garanzia** è prestata con l'applicazione di una **Franchigia** di 500,00 Euro per ogni **Sinistro** e per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

5.2.6 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

L'*Assicurazione* comprende i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. **Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.**

Sono anche esclusi i danni:

- da **Furto**;
- conseguenti a mancato uso dei veicoli;
- alle **Cose** che si trovano all'interno dei veicoli stessi.

La **Garanzia** è operativa con l'applicazione di una **Franchigia** di 250 Euro per ciascun mezzo danneggiato.

La **Garanzia** è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 22 del paragrafo 5.4.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

5.2.7 Servizi di catering

L'*Assicurazione* comprende i danni derivanti dall'attività di catering svolta in maniera complementare e accessoria all'attività principale, e purché attinenti a quest'ultima.

Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la Garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro un anno dalla somministrazione.

Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria.

La **Garanzia** è prestata fino alla concorrenza di 100.000 Euro per **Sinistro** ed anno assicurativo, anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di **Risarcimento**.

Limitatamente ai danni a **Cose**, la **Garanzia** è prestata con uno **Scoperto** del 10% con il minimo di 500,00 Euro.

La **Garanzia** è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 21 del paragrafo 5.4.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'*Assicurato*.

5.2.8 Proprietà e/o conduzione di aree da gioco

La **Garanzia** comprende la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per i danni da morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell'area di pertinenza *Struttura ricettiva*, **esclusi i giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche.**

La **Garanzia** è operativa a condizione che le attrezzature, le aree da gioco ed i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 "Attrezzature per aree da gioco", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco" e UNI 11123 "Progettazione dei parchi e aree da gioco all'aperto" e successive modifiche e integrazioni.

La **Garanzia** è prestata fino alla concorrenza del 50% del **Massimale** relativo alla Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività indicato in *Polizza*, con il massimo di 1.000.000Euro per **Sinistro** ed anno assicurativo e con l'applicazione di una **Franchigia** di 500 Euro per **Sinistro**.

5.2.9 Danni da Incendio

La Garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da *Incendio* di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. **La Garanzia è prestata fino alla concorrenza di 50.000 Euro per Sinistro e anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di 500 Euro.**

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza Incendio con Garanzia "Ricorso dei vicini" e/o "Ricorso Terzi" la presente opererà in secondo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza Incendio.

Dalla Garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 17 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

5.2.10 Deposito e rifornimento Merci

La Garanzia opera per Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni riferito a:

L'attività svolta in eventuali depositi serventi in via accessoria la *Struttura ricettiva* ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano;

Le operazioni di prelievo o rifornimento di *Merci* presso fornitori;

Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di *Merci* presso fornitori sono compresi, **a parziale deroga dell'art. 1.2.9 "Danni da Incendio", i danni a Cose derivanti da Incendio Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato diverse da veicoli a motore.**

In ogni caso resta ferma l'esclusione dei danni a Cose detenute dall'Assicurato, nonché trasportate o sollevate.

La Garanzia è prestata nei limiti del Massimale di Polizza col massimo di 100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 Euro.

La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 17 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

5.2.11 Cose portate dai clienti

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore", 1785 bis "Responsabilità per colpa dell'albergatore" per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate (consegnate e non) nella *Struttura ricettiva*

Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di Garanzia, i componenti di un medesimo *Nucleo familiare* sono considerati un unico *Cliente*.

La presente Garanzia non opera:

- per i *Preziosi* consegnati;
- per il *Valori* e le carte di credito, né per i veicoli e natanti in genere né per le Cose che si trovino sui veicoli stessi e al loro interno;
- se l'attività svolta dalla *Struttura ricettiva* assicurata risulta essere Ostello.

La Garanzia è prestata nel limite di 1.000 Euro per Cliente, con l'intesa che per ogni Sinistro- in caso di più Clienti danneggiati-il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.

La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

5.2.12 Errato trattamento dei dati personali

La Garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i., **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

La Garanzia è prestata:

- sino a un massimo **Risarcimento per Sinistro** e per anno assicurativo di 50.000 Euro;
- con l'applicazione di uno **Scoperto** del 10% con un minimo di 1.000,00 Euro.

Ai fini della presente Garanzia sono considerati terzi i *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato, a parziale deroga del capitolo "Persone non considerate terzi".

Sono anche escluse dalla Garanzia eventuali Perdite patrimoniali dovute a danno d'immagine.

La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 16 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

5.2.13 Responsabilità Civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni

La Garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre, di durata massima di 3 giorni, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi *Prestatori di lavoro*.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette *Dipendenze* dell'Assicurato la Garanzia sarà operante per la sola Responsabilità Civile dell'Assicurato in qualità di *Committente*, **purché siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato. Si intende comunque esclusa l'organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di heliski e di snowboard acrobatico.**

La Garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 Codice Penale.

Per l'equitazione e le attività equestri si intendono esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
2. alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
3. ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
4. agli indumenti e alle Cose delle persone che cavalcano gli animali.

Relativamente ai danni a Cose, la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro per Sinistro.

5.2.14 Affidamento minori

La Garanzia comprende i danni da morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'affidamento temporaneo all'Assicurato di minori da parte dei Clienti della *Struttura ricettiva*. **La Garanzia opera purché la custodia dei minori avvenga nell'ambito della Struttura ricettiva stessa e sia affidata a personale specificatamente incaricato.**

La Garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale relativo alla Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività indicata in Polizza, con il massimo di 1.000.000 Euro per Sinistro ed Anno assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro.

5.2.15 Danni da interruzione di attività

La Garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, comMerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termini della Garanzia Responsabilità Civile.**

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 29 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di 150.000 Euro e con applicazione di una Franchigia di 1.500 Euro per Sinistro.

Dalla presente Garanzia è altresì esclusa la Responsabilità civile derivante all'Esercente come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies e 1786 del Codice Civile nei confronti dei Clienti e degli utenti dei servizi accessori dell'Albergo.

5.2.16 Danni da Inquinamento accidentale

La Garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività della *Struttura ricettiva*.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dalle Strutture Ricettive dell'Assicurato.

Per l'operatività della presente Garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- 1) l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dalla *Struttura ricettiva* dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di *Assicurazione* in merito alla denuncia dei sinistri, ogni *Sinistro* relativo alla presente Garanzia deve essere comunicato alla *Compagnia* nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'*Assicurazione* comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di *Risarcimento* previsto per la presente *Garanzia*, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *Sinistro* risarcibile a termini di *Polizza*, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla *Compagnia*.

La Garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.

Questa Garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con minimo di 500,00 Euro ed entro un Limite di *Risarcimento* per *Sinistro* ed anno assicurativo di 50.000,00 Euro.

La Garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 15 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno della *Struttura ricettiva* descritta in *Polizza*;
- d) cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti:
 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 23 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato".

5.2.17 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che Penale, a nome dell'Assicurato, incaricando, se necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un quarto del *Massimale* indicato in *Polizza* per la tipologia di danno a cui si riferisce l'azione.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese sono ripartite fra la *Compagnia* e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di giustizia* penale.

1.2.18 Limite massimo di Risarcimento per Sinistro plurimo

Le garanzie sono prestate entro il limite dei Massimali indicati in *Polizza*.

Resta convenuto che la *Compagnia*, in caso di *Sinistro* che interessi contemporaneamente più di uno dei casi di responsabilità civile previsti dal Capitolo "Cosa e come assicuriamo", non risarcirà complessivamente importi superiori ai Massimali indicati in *Polizza*.

5.3 Garanzie Premium

Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente indicate in Polizza.

5.3.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) dei danni per morte, lesioni personali, dovuto dall'*Assicurato*, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **in conseguenza di Infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.**

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni promosse da:

- a) I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 "Testo unico per l'*Assicurazione* obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le *Malattie professionali*" e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38, contenente aggiornamenti del testo unico di cui in precedenza;
- b) I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche.

L'*Assicurazione* è efficace a condizione che, al momento del *Sinistro*:

- a) **l'Assicurato sia in regola con l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L., se l'obbligo ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;**
- b) **il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.**

Tuttavia, se l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità.

Questa Garanzia è prestata entro il limite del Massimale indicato in Polizza.

La *Assicurazione* di R.C.O. è operante nel mondo intero.

5.3.2 Malattie professionali

La Garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" è estesa al *Rischio* delle *Malattie professionali*, intendendosi per tali:

- a) le *Malattie professionali* per le quali, al momento del *Sinistro*, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura;
- b) le *Malattie professionali* tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto di lavoro, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 "Testo unico per l'*Assicurazione* obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le *Malattie professionali*" e successive modifiche e/o integrazioni.

La Garanzia opera a condizione che le Malattie si manifestino durante la validità della presente Polizza o di altre Polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo.

La presente Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 15 del Paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del Capitolo "Che cosa non è assicurato?", **entro il limite del Massimale e con applicazione del limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro previsto in Polizza per la Garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)".**

Tali limiti rappresentano comunque la massima esposizione della *Compagnia*:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della Garanzia, originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso *Periodo di assicurazione*.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli esercizi dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

La *Garanzia* non vale inoltre:

- 1) per quei *Prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le *Malattie professionali* conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;

- **all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.**

La presente esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;

4) per le *Malattie professionali* provocate da diacetile (Diacetyl);

5) per le *Malattie professionali* provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

5.3.3 Terme e SPA

La Garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà ed esercizio delle seguenti attività a condizione che siano gestiti nell'ambito del Comune in cui è ubicata la *Struttura ricettiva* assicurata:

- centri e percorsi benessere;
- stabilimenti di cure termali e relativi impianti;
- attività di Spa e beauty farm;
- centri estetici

La Garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella *Struttura ricettiva* assicurata.

L'efficacia dell'*Assicurazione* è subordinata al possesso da parte dell'**Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.**

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette Dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità Civile dell'Assicurato in qualità di Committente purché siano eseguite da personale professionalmente abilitato ed autorizzato.

La Garanzia vale a condizione che le suddette attività non richiedano controllo medico.

Sono escluse comunque tutte le responsabilità professionali mediche e sanitarie, nonché la proprietà e l'utilizzo di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione e macchinari utilizzati per trattamenti estetici.

Questa Garanzia è prestata entro il Limite di *Risarcimento* indicato in *Polizza*.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 20 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato."

5.3.4 Attività sportive

La Garanzia è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da fatto (compreso *Incendio*) proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito della *Struttura ricettiva*, delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dalla stessa: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (**escluso il salto ad ostacoli**), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell'ambito della *Struttura ricettiva* **purché vi sia la presenza di istruttori incaricati dalla Struttura stessa. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dalla Struttura ricettiva.** La Garanzia è altresì estesa al *Risarcimento* delle somme (capitale, interessi e spese) che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali in conseguenza di un *Sinistro* derivante dall'utilizzo da parte dei Clienti di biciclette, biciclette elettriche o a pedalata assistita messe a loro disposizione dall'*Assicurato* stesso. Ai fini della presente *Garanzia* i Clienti stessi sono considerati terzi. La Garanzia opera a condizione che i mezzi siano in adeguato stato di manutenzione.

Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i danni cagionati all'utilizzatore e terzi derivanti da Responsabilità civile personale dell'utilizzatore per suoi comportamenti negligenti imprudenti ed imperiti.

Si intendono altresì esclusi i danni derivanti:

- 1. dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;**
- 2. dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;**
- 3. dall'organizzazione di corsi per sommozzatori.**

Questa Garanzia è prestata entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

5.3.5 Furto veicoli a motore custoditi

La Garanzia è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato quale depositario di veicoli a motore dei Clienti a seguito di *Furto*, **purché esclusivamente custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata della Struttura ricettiva, purché ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia e purché non siano a bordo dei veicoli stessi le chiavi di accensione.**

La Garanzia è prestata entro il limite del *Massimale* e con applicazione dello *Scoperto* e minimo indicati in *Polizza*.

5.3.6 Stabilimento balneare

L'Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione e gestione dell'attività dello *Stabilimento balneare*, svolta in maniera complementare e accessoria alla *Struttura ricettiva* assicurata, e purché attinente a quest'ultima, ed è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti Autorità.

La Garanzia comprende i Rischi relativi al servizio bar e servizio di ristorazione secondo quanto già previsto da precedente **Art 1.2.2 "Danni provocati da Cose vendute o somministrate"**.

La Garanzia vale anche per:

1. l'esistenza di giochi non a motore per bambini e campo giochi, **ferme le esclusioni riportate nell'art. 1.2.8 "Proprietà e/o conduzione di aree da gioco"**;
2. i Rischi relativi alla proprietà ed utilizzo delle imbarcazioni di **salvataggio purché usate esclusivamente per operazioni di salvataggio da bagnini con brevetto, anche se non dipendenti**;
3. i Rischi relativi al noleggio di imbarcazioni non soggette alle norme previste dal D. Lgs. 07 Settembre 2005, n.209 e successive modificazioni in materia di *Assicurazione* obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, quali cane, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore fino a 12 metri di lunghezza. Sono compresi i danni corporali alle terze persone trasportate nonché a quelli dell'utilizzatore espressamente autorizzato. **Non sono compresi tutti i danni cagionati a trasportati e terzi derivanti da Responsabilità Civile personale dell'utilizzatore per suoi comportamenti negligenti, imprudenti ed imperiti**;
4. Responsabilità Civile del conducente dell'imbarcazione noleggiata.

La Garanzia è prestata entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

5.3.7 Cose portate dagli utenti dei servizi accessori

E' assicurata la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore", 1785 bis "Responsabilità per colpa dell'albergatore" e art 1786 "Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi" **per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate nella Struttura ricettiva**, per i danni sofferti da chi non essendo *Cliente* della *Struttura ricettiva* usufruisce dei seguenti servizi accessori gestiti direttamente dall'Assicurato - o le cui licenze siano comunque a lui intestate - quali: ristorante, bar, salone di parrucchiere da uomo e/o donna, negozi, sale da ballo, sale congressi, attrezzature sportive, cure termali, in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad *Incendio*) delle Cose da loro portate nei locali adibiti a tali servizi.

La Garanzia, relativamente a Valori, denaro, oggetti di valore e Preziosi, è prestata con applicazione di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 20% per ogni Sinistro.

La Garanzia è prestata con il limite di *Risarcimento* per *Cliente* previsto in *Polizza*, con l'intesa che per ogni *Sinistro* – in caso di più Clienti danneggiati - il *Risarcimento* non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun *Cliente*.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato".

5.3.8 Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi

E' assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore", 1785 bis "Responsabilità per colpa dell'albergatore" e art 1786 "Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi" per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate e consegnate alla *Struttura ricettiva*, (anche se conseguenti ad *Incendio*).

La Garanzia non vale:

- a) per i *Valori* e *Preziosi*;

- b) per veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute;
- c) se l'attività svolta dalla *Struttura ricettiva* assicurata risulta essere Ostello.

La Garanzia è prestata con il limite di *Risarcimento* per *Cliente* previsto in *Polizza*, con l'intesa che per ogni *Sinistro* – in caso di più Clienti danneggiati - il *Risarcimento* non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun *Cliente*.

La Garanzia è prestata in eccedenza a quanto previsto dalla Garanzia 5.2.2 "Cose portate dai clienti".

A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato".

5.3.9 Valori e Preziosi consegnati e custoditi

E' assicurata la Responsabilità Civile verso Clienti di cui agli artt. 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore" 1785 bis del Codice Civile "Responsabilità per colpa dell'albergatore" per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad *Incendio*) dei *Valori e Preziosi* da loro portati e consegnati alla *Struttura ricettiva*.

La Garanzia è operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di Casette di sicurezza.

La Garanzia per il caso di *Furto* opera a condizione che:

1. l'autore del *Furto* abbia violato i mezzi di custodia mediante *Scasso*;
2. oppure vi sia stata l'asportazione totale della *Cassaforte*;
3. oppure quando la *Cassaforte* venga aperta con uso fraudolento di chiavi o tesserine elettroniche; per l'operatività della Garanzia è condizione essenziale che l'*Assicurato* provveda alla sostituzione della serratura e/o tesserine elettroniche non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

La Garanzia è prestata in eccedenza a quanto previsto dalla garanzia 5.2.2 "Cose portate dai clienti".

La Garanzia è prestata con il limite di *Risarcimento* per *Cliente* previsto in *Polizza*, con l'intesa che per ogni *Sinistro* – in caso di più Clienti danneggiati - il *Risarcimento* non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun *Cliente*.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato".

5.3.10 Cose portate e non consegnate

E' assicurata la Responsabilità Civile verso i Clienti di cui agli artt. 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore" 1785 bis del Codice Civile "Responsabilità per colpa dell'albergatore" per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad *Incendio*) delle *Cose* da loro portate nella *Struttura ricettiva*, comprese quelle che la *Struttura* abbia rifiutato di prendere in custodia.

La Garanzia non vale:

- per i veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute;
- se l'attività svolta dalla *Struttura ricettiva* assicurata risulta essere Ostello.

Si precisa che:

- a) la Garanzia opera per *Valori e Preziosi* con lo *Scoperto* indicato in *Polizza*;
- b) per le Cose portate che la *Struttura ricettiva* abbia rifiutato di prendere in custodia la Garanzia opera comunque con uno *Scoperto* del 20% per *Sinistro*.

La Garanzia è prestata in eccedenza a quanto previsto dalla Garanzia 5.2.2 "Cose portate dai clienti".

La Garanzia è prestata nei limiti del *Massimale* per *Cliente* previsto in *Polizza*, con l'intesa che per ogni *Sinistro*- in caso di più clienti danneggiati-il *Risarcimento* non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun *Cliente*.

Agli effetti dell'applicazione di tale limite le persone che occupano la stessa camera vengono considerate unico *Cliente*.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è Assicurato".

5.3.11 Danni ai veicoli a motore custoditi

La Garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* ai veicoli a motore dei Clienti (escluse le biciclette elettriche o a pedalata assistita, monopattini elettrici), custoditi nell'autorimessa della *Struttura ricettiva* assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.

La Garanzia è operante a condizione che i veicoli dei Clienti siano regolarmente chiusi a chiave e i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.

Sono sempre esclusi i danni cagionati alle *Merci* e scorte, ai navigatori satellitari, al *Bagaglio*, ai *Valori* e ai *Preziosi*, agli indumenti e a ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli.

La Garanzia è prestata entro il limite di *Risarcimento* e con applicazione dello *Scoperto* e minimo indicati in *Polizza*.

La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

Che cosa non è assicurato?



5.4 Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività

5.4.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
2. provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emo-derivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
3. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;
4. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
5. derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
6. derivanti da amianto o Chrysotile;
7. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
8. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
9. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
10. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
11. provocati da diacetile (Diacetyl);
12. derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
13. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.);

14. a **Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, comprese quelle di cui debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile**, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi, qualora applicabili (articolo 5.2.11 "*Cose portate dai clienti*", articolo 5.3.7 "*Cose portate dagli utenti dei servizi accessori*" , articolo 5.3.8 "*Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi*", articolo 5.3.9 "*Valori e Preziosi consegnati e custoditi*", articolo 5.3.10 "*Cose portate e non consegnate* ,articolo 5.3.5 "*Furto veicoli a motore custoditi*", articolo 5.3.11 "*Danni ai veicoli a motore custoditi*");
15. **derivanti da Malattie professionali**, salvo quanto previsto dall'articolo 5.3.2. "*Malattie professionali*", qualora applicabile;
16. **derivanti dall'inosservanza delle norme previste Decreto Legislativo 101 del 10.8.2018 e successive modifiche per il trattamento e la tutela dei dati personali**, salvo quanto previsto dall'articolo 5.2.12 "*Errato trattamento dei dati personali*".

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

17. **alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute**; salvo quanto previsto agli articoli 5.2.9. "*Danni da Incendio*", articolo 5.2.10 "*Deposito e rifornimento Merci*";
18. **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di droni;**
19. **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;**
20. **alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori**, salvo quanto previsto dal Paragrafo 5.3.11 "*danni ai veicoli a motore custoditi*"; Paragrafo 5.1.1 "*Oggetto dell'Assicurazione*" al punto b) *Parrucchieri*; al punto c) *servizi di lavanderia, stireria, sartoria*;
21. **cagionati da Merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi**, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 5.2.2 "*Danni provocati dalle Cose vendute o somministrate*" e 5.2.7 "*Servizi di catering*";
22. **alle Cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni**, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.2.6 "*Danni ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta*" del capitolo "*Che cosa è assicurato e come?*";
23. **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo**, salvo quanto previsto al paragrafo 5.2.16 "*Danni da inquinamento accidentale*" del capitolo "*Che cosa è assicurato e come?*";
24. **i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe, nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di Tubazioni o condutture;**
25. **derivanti dall'applicazione di tinture decoloranti, lacche, prodotti per permanenti e simili che si manifestano oltre il 60° giorno da quello dell'applicazione, sempreché questa sia stata effettuata durante la validità dell'Assicurazione;**
26. **da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
27. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l'attività;**
28. **derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 81/2008(Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e/o integrazioni, salvo quanto previsto dal punto 3 dell'art. 5.2.1 "Proprietà e conduzione dei fabbricati".**
29. **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, comMerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'art 5.2.15. "Danni da interruzione o sospensione di attività", qualora applicabile;**
30. **derivanti dall'esercizio di prestazioni di natura medico - sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica;**
31. **derivanti dall'esercizio di prestazioni relative a tatuatori e all'attività di trucco permanente.**

Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.5 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. ottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*.
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'*Assicurato* sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- b) eventuale richiesta danni;
- c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- d) eventuali atti giudiziari;
- e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- f) copia denuncia alle Autorità;
- g) copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- h) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- i) abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- j) attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della Clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- k) visura camerale alla data dell'evento
- l) copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- m) copia attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- n) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal *Contraente/Assicurato* (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
- o) copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'*Assicurato* (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- p) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- q) copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- r) copia certificazione di conformità delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- s) copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- t) copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- u) copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- v) copia ricevuta di *Valori e/o Preziosi* se consegnati all'*Assicurato* e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- w) dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- x) in caso di *Sinistro* RCO, oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* Responsabilità Civile:
- y) denuncia dell'*Infortunio* a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- z) diffide/Rivalse INAIL;
- aa) documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- ab) documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);

ac) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
ad) libro Unico del Lavoro.

Inoltre, su richiesta motivata di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.



Come è gestito il Sinistro?

5.6 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (medici, periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

5.7 Pagamento dell'Indennizzo o Risarcimento

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- a) atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- b) documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- c) intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- d) nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o il danneggiato hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Sezione 6 - Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella Garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005,

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla Sezione D - Cosa fare in caso di Sinistro.



Che cosa è assicurato e come?

6.1 Tutela della attività

La Compagnia si fa carico del *Rischio* dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività di Albergatore e/o Ristoratore indicata in *Polizza*, e nella conduzione ed eventuale proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in *Polizza*.

Le garanzie operano a favore del *Contraente* e per:

- Ditte individuali e le Imprese *Familiari*: il Titolare, i Dipendenti ed i *Familiari* del titolare che collaborano nell'attività;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i *Familiari* del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa,

nell'ipotesi di Controversie contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,

Nell'ipotesi di opposizione Sanzioni Amministrative e Consulenza legale telefonica in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Garanzia vale nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza* e alle condizioni che seguono.

1. La Garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* Colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
- b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* Doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - **l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,**
 - **sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale,**
 - **il Reato sia derubricato Reato da doloso a colposo.**

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile la Compagnia richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una *Sanzione amministrativa*. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la Garanzia vale **purché la somma ingiunta, per**

singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.

Ad esempio, la Garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- I. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- II. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- III. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- IV. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;

d) subisca Danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi;

e) debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale Garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.**

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS;

f) debba sostenere controversie di **Diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a 250,00 Euro;** relative a:

- contratti con fornitori di beni e/o servizi;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, **riguardanti gli immobili indicati in Polizza in cui viene svolta l'attività;**
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori **regolarmente inquadrati a norma di legge.**

2. La Garanzia si estende, nei termini sopra indicati al punto 1. lett. a), b) e c) alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

3. In relazione a tali eventi, la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000,00 Euro per Sinistro;**
- c) **Spese peritali;**
- d) **Spese di giustizia** nel procedimento penale;
- e) **Spese di soccombenza** liquidate a favore della controparte;
- f) spese legali conseguenti ad una **Transazione purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste al Capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro";**
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di 500,00 Euro;**
- j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in **Arbitrato**, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi;**
- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la *Garanzia* è operante, la *Compagnia* assicura, entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

5. Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'*Assicurato*, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

6. Vertenze di forniture e prestazioni effettuate

Questa Garanzia opera solo se indicata come assicurata in Polizza.

La Garanzia è estesa alle vertenze coi Clienti relative alle prestazioni effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti e le Vertenze per il mancato rispetto di prenotazioni date, **per le quali il valore di lite sia superiore a 500 Euro.**

La Garanzia è operativa:

- per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola *Fase stragiudiziale* **con il limite di quattro Sinistri per anno assicurativo.**
- **limitatamente ad un Sinistro per ciascun anno assicurativo, dei quattro indicati sopra, la Garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.**

La Garanzia vale per le controversie **che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**



Che cosa non è assicurato?

6.2 Tutela dell'attività

La Garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 - c) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 250,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
 - d) se il valore economico oggetto della *Sanzione amministrativa* è inferiore a 500,00 Euro;
 - e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
 - f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
 - g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una *Sanzione amministrativa*;
 - h) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
 - i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
 - j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
 - k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
 - m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
 - n) controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni extracontrattuali avanzate da terzi;
 - o) se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile,
 - p) nel caso di dolo dell'*Assicurato*, se il *Sinistro* rientra nei casi di *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile,
 - q) se tale *Polizza* non è in regola con il pagamento dei premi;
 - r) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto Doloso* o *Contravvenzione* di natura dolosa, la Garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la *Compagnia* richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
1. La *Compagnia* non si farà carico di:
 - a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi Capitoli "Cosa fare in caso di *Sinistro*" e "Gestione delle prestazioni";
 - b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;

- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'Assicurato dovrà restituire alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nel Capitolo "Che cosa è Assicurato e come? - Tutela dell'Attività – punto 3 lett. b);
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- i) anticipo delle spese superiore ai 3.000 Euro in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso;
- j) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

6.3 Tutela dell'attività

Un evento è considerato in Garanzia:

- in caso di controversie contrattuali previste nel Capitolo "Che cosa è assicurato e come?" - Tutela dell'Attività - ai punti 1 lett. f) e 6 dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di Danni da Responsabilità Extracontrattuale;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La Garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La Garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



Cosa fare in caso di Sinistro?

6.4 Denuncia del Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:**

- a) **DAS chiamando il numero verde 800 345543.** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b) **il proprio Intermediario, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, **l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

In caso di **Danno da responsabilità extracontrattuale** avanzata da terzi, al momento della denuncia di Sinistro l'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.



Come è gestito il Sinistro?

1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

5. Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- a) **denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**

- c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*.

Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, l'*Assicurato* non può concludere con la controparte alcuna *Transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Esonero di responsabilità

1 La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

2 La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato*.

Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*Assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*Assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L'*Assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio*. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
4. Qualora l'*Assicurato* intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Sezione 7 - Assistenza



Che cosa è assicurato e come?

7.1 Assistenza al Cliente

Questa Garanzia opera solo se indicata come assicurata in Polizza

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni e rimborsa le spese sostenute ai Clienti relativamente a:

7.1.1 Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti (valida sia per la forma base che per la forma plus)

È assicurato l'Indennizzo dei danni derivanti da *Scippo* e *Rapina* del *Bagaglio*, dei documenti ed effetti di uso personale sottratti all'esterno dell'Albergo, commessi a danno del *Cliente* e/o dei componenti il *Nucleo familiare purché anch'essi contestualmente Clienti dell'Albergo, sino a 250 Euro per Sinistro, per Cliente e per Nucleo familiare.*

È altresì compreso il *Furto* commesso in seguito ad *Infortunio* o malore della persona derubata e le spese per la duplicazione e rifacimento dei documenti eventualmente sottratti.

L'Assicurazione non è operante:

- per gioielli, *Preziosi, Valori* e denaro ed altre *Cose* che attengano ad attività professionali;
- per i furti avvenuti a *Cose* lasciate in auto;
- in caso di dolo del *Cliente* e dell'Assicurato;
- per i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle *Cose* assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.

7.1.2 Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di Infortunio o Malattia (valida sia per la forma base che per la forma plus)

La Compagnia si obbliga a rimborsare al *Cliente* le somme che lo stesso sia tenuto a pagare o ha già anticipato, in virtù della prenotazione a seguito di interruzione del soggiorno dovuto a *Malattia* o *Infortunio* che rendano necessario il Ricovero ospedaliero del *Cliente* o dei suoi *Familiari* a loro volta contestualmente Clienti della *Struttura ricettiva, sino a 250,00 Euro per Sinistro.*

L'Assicurazione non è operante per:

- le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- gli infortuni conseguenti a delitti dolosi o atti temerari del *Cliente*;
- gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- la cura dell'AIDS, tossicodipendenza, insulindipendenza;
- le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, guerre e terremoti;
- gli infortuni derivanti da sports aerei e dalle partecipazioni a corse o gare automobilistiche ed alle relative prove ed allenamenti - salvo quelle organizzate dall'Assicuratore.

7.1.3 Assistenza alla persona

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla Garanzia Assistenza a

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

(di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla Sezione C - Cosa fare in caso di Sinistro.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la Garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

La Garanzia verrà prestata secondo Prestazioni, di seguito descritte, proprie di ciascuna forma di copertura; nello specifico:

- Forma Base, comprende le Prestazioni indicate dal punto 1 al punto 7;
- Forma Plus, comprende le Prestazioni indicate dal punto 1 al punto 12;

L'assistenza opera nei confronti dei Clienti della *Struttura ricettiva* assicurata e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti, i Massimali ed alle condizioni che seguono.

Relativamente alle Prestazioni di cui ai punti dal 4 al 12, la *Struttura organizzativa* definirà preventivamente le modalità di erogazione del servizio, compatibilmente alle disponibilità; a tal fine, ogni Prestazione dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla *Struttura organizzativa* di organizzare il servizio stesso.

1) Consulenza medica

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante il periodo di permanenza nella *Struttura ricettiva*, necessiti di una consulenza medica per avere informazioni e consigli sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, potrà contattare la *Struttura organizzativa* che, tramite un collegamento telefonico, valuterà lo stato di salute del *Cliente* per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Il *Cliente* dovrà comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dal *Cliente*.

2) Invio di un medico generico presso la *Struttura ricettiva*

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante il periodo di permanenza nella *Struttura ricettiva*, necessiti di un medico **dalle ore 20:00 alle ore 8:00 o nei giorni festivi** ed il *Cliente* non riesca a reperirlo, la *Struttura organizzativa*, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati presso la *Struttura ricettiva*.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo.

3) Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante il periodo di permanenza nella *Struttura ricettiva*, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al Ricovero di primo soccorso, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarla direttamente.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo.

4) Trasferimento in un centro medico attrezzato

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante il periodo di permanenza nella *Struttura ricettiva*, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di appartenenza della *Struttura ricettiva*, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura organizzativa*, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la *Struttura organizzativa* provvederà:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura in Italia ritenuto più idoneo per la patologia del *Cliente*;
- ad organizzare il trasporto del *Cliente* con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (limitatamente ai Paesi dell'Unione Europea);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno di prima classe, se occorre il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- ad assistere il *Cliente* durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo.

Non danno luogo alla Prestazione:

- le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di appartenenza della *Struttura ricettiva*;
- le terapie riabilitative.

5) Anticipo spese di prima necessità

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante la permanenza nella *Struttura ricettiva*, debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Struttura organizzativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dello stesso, di fatture **sino ad un importo massimo di 1.000 Euro per Sinistro**.

L'*Assicurato* dovrà comunicare la causa della richiesta di intervento, l'ammontare della cifra necessaria ed il recapito del *Cliente*.

6) Invio di un infermiere presso la *Struttura ricettiva*

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante la permanenza nella *Struttura ricettiva*, sia stato ricoverato in un Istituto di Cura **per un periodo superiore a 5 giorni** ed al suo ritorno presso la *Struttura ricettiva* necessiti di essere assistito in loco da un infermiere, la *Struttura organizzativa* provvederà al suo reperimento e invio. La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 7 giorni per *Sinistro*.

7) Invio di un interprete presso la *Struttura ricettiva*

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante la permanenza nella *Struttura ricettiva*, sia stato ricoverato in un Istituto di Cura **per un periodo superiore a 5 giorni** ed al suo ritorno presso la *Struttura ricettiva* necessiti in loco di un interprete, la *Struttura organizzativa* provvederà al suo reperimento e invio. La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo **fino a un massimo di 3 ore per Sinistro**.

8) Invio di una baby-sitter presso la *Struttura ricettiva*

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante la permanenza nella *Struttura ricettiva*, sia stato ricoverato in un Istituto di Cura **per un periodo superiore a 5 giorni** e pertanto, al suo ritorno presso la *Struttura ricettiva*, sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni, la *Struttura organizzativa* provvederà al reperimento e invio di una baby-sitter presso la *Struttura ricettiva*.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo **fino a un massimo di 3 giorni per Sinistro**.

9) Trasferimento salma

Qualora, a seguito di *Infortunio* o *Malattia* verificatisi durante la permanenza nella *Struttura ricettiva*, il *Cliente* sia deceduto, la *Struttura organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo **entro il Massimale di 2.500 Euro per Sinistro**. Restano a carico del *Cliente* le spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili.

10) Rientro nella *Struttura ricettiva* dopo le dimissioni

Qualora il *Cliente*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia Improvvisa* verificatisi durante il periodo di permanenza nella *Struttura ricettiva*, successivamente al Ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto per il rientro nella stessa, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviare un taxi o un'autoambulanza.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo **entro il Massimale di 150 euro per Sinistro**.

11) Rientro dei *Familiari*

Qualora, a seguito dell'erogazione della Prestazione indicata al punto 4 "Trasferimento in un centro medico attrezzato", i *Familiari* in Viaggio con il *Cliente* fossero impossibilitati, per ragioni obiettive, a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la *Struttura organizzativa* provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di sola andata.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo **entro il Massimale di 250 euro per Sinistro**, ancorché siano coinvolte più persone.

12) Riconsegna oggetti, indumenti o documenti

Qualora, a seguito dell'erogazione delle Prestazioni indicate al punto 3 "Trasporto in autoambulanza in Italia" o al punto 4 "Trasferimento in un centro medico attrezzato", fossero rimasti nella *Struttura ricettiva* oggetti, indumenti o documenti (ad esclusione di *Preziosi* e *Valori*) appartenenti al *Cliente*, la *Struttura organizzativa* provvederà a recapitarli all'indirizzo indicato dal *Cliente* stesso.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo di spedizione **entro il Massimale di 500 euro per Sinistro**.

7.2. Assistenza alla struttura

Questa Garanzia opera solo se indicata come assicurata in Polizza

Premessa

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla Garanzia Assistenza a

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

(di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla Sezione C - Cosa fare in caso di Sinistro.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la Garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

La Garanzia opera nei confronti della *Struttura ricettiva* assicurata, restando escluse quelle parti di *Fabbricato* non adibite a *Struttura ricettiva*.

La copertura prevede l'erogazione dei servizi di assistenza entro i Massimali ed alle condizioni descritte nelle singole Prestazioni, compatibilmente alle disponibilità locali e in relazione alla possibilità di raggiungere la stessa *Struttura ricettiva* attraverso strade di viabilità ordinaria.

1) Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso la *Struttura ricettiva* sia necessario l'intervento di un idraulico per Sinistri che compromettano la prosecuzione dell'attività, la *Struttura organizzativa* provvederà al suo invio.

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla **manodopera entro il Massimale di 200 euro per Sinistro.**

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale di consumo e ai pezzi di ricambio.

Impianto idraulico

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. *Allagamento* nei locali della *Struttura ricettiva* provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di Tubature fisse dell'impianto idraulico della *Struttura ricettiva* stessa;
- b. mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di Tubature fisse dell'impianto idraulico della *Struttura ricettiva*;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali della *Struttura ricettiva* provocato da un'otturazione delle Tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico della *Struttura ricettiva* stessa.

Restano esclusi dalla Prestazione:

- **i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di Tubature mobili;**
- **i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **l'interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle Tubature esterne della *Struttura ricettiva*;**
- **la tracimazione dovuta a *Rigurgito* di fogna, otturazione delle Tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.**

Impianto di riscaldamento

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *Tubazioni* o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali della *Struttura ricettiva*;
- b. *Allagamento* provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento della *Struttura ricettiva*.

Restano esclusi dalla Prestazione i Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2) Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso la *Struttura ricettiva* sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei suoi locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Struttura organizzativa* provvederà al suo invio.

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera **entro il Massimale di 200 Euro per Sinistro.**

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale di consumo e ai pezzi di ricambio.

3) Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso la *Struttura ricettiva* sia necessario un fabbro per un intervento in emergenza, la *Struttura organizzativa* provvederà al suo invio.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- guasto, *Furto* (anche tentato) o *Scasso* della serratura dei locali della *Struttura ricettiva* che ne rendano impossibile l'accesso all'Assicurato;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali della *Struttura ricettiva*, in modo tale da non

garantirne la sicurezza, a seguito di *Furto* o di tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, *Allagamento*.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera entro il Massimale di 200 Euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale di consumo e ai pezzi di ricambio.

4) Invio di un sorvegliante in caso di emergenza

Qualora a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, *Furto* o tentato *Furto* che abbiano colpito la *Struttura ricettiva*, la sicurezza della stessa sia compromessa, la *Struttura organizzativa* provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza della *Struttura ricettiva* stessa.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza.

5) Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione

Qualora presso la *Struttura ricettiva* sia necessario un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, e altri parassiti), la *Struttura organizzativa* provvederà al reperimento del tecnico specializzato ed al suo invio.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera entro il Massimale di 300 Euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale di consumo.



Che cosa non è assicurato?

7.3 Esclusioni applicate a tutte le Prestazioni

Tutte le Prestazioni non sono erogate in caso di *Sinistro* causato direttamente od indirettamente da:

- a) guerra, terremoti, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato e/o del Cliente;
- d) suicidio o tentato suicidio;
- e) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio, bob, escursioni con slitta trainata da cani, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, tiro con armi, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, arrampicata libera (free climbing), rodei, canoa, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale;
- f) *Malattie mentali e Malattie nervose, Malattie Preesistenti*;
- g) *Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio*;
- h) *Malattie e Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni*;
- i) *l'espianto e/o il trapianto di organi*;
- j) *quarantene*;
- k) *coinvolgimento dell'Assicurato e/o del Cliente in qualsiasi atto illecito o criminoso*;
- l) *virus da immunodeficienza umana (HIV), sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), Malattie sessualmente trasmissibili e relative complicanze o Malattie connesse*
- m) *Malattie o Infortuni conseguenti a trattamenti medico/chirurgici con finalità estetiche.*

La copertura non opera inoltre in caso di:

- dimissioni volontarie del Cliente contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
- rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato e/o del Cliente nell'accettare le Prestazioni proposte dalla *Struttura organizzativa*;

- epidemie e/o pandemie dichiarate dalle autorità competenti, a solo titolo esemplificativo e non limitativo I.S.S. e/o O.M.S.
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il *Rischio* alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto tutte le Prestazioni erogate per tramite della *Struttura organizzativa* saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

7.4 Norme generali

- Restano a carico dell'*Assicurato* e/o del *Cliente* eventuali eccedenze rispetto al *Massimale* indicato all'interno di ciascuna Prestazione.
- La copertura è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo *Sinistro*, per un massimo di tre Sinistri per Annualità;
- Qualora l'*Assicurato* e/o il *Cliente* non usufruiscano di una o più Prestazioni, la *Compagnia* non è tenuta a fornire Prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
- La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'*Assicurato* e/o il *Cliente* non abbiano preso contatto con la *Struttura organizzativa* al verificarsi del *Sinistro*.
- Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e a condizione che l'*Assicurato* e/o il *Cliente*, anche tramite persona da loro indicata, possano fornire alla *Struttura organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'*Assicurato* e/o il *Cliente* devono provvedere al rimborso della somma anticipata alla *Struttura organizzativa* entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovranno restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
- Ogni diritto nei confronti della *Compagnia* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- Il *Cliente* libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente copertura, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *Sinistro*, nei confronti della *Struttura organizzativa* e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del *Sinistro* stesso.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'*Assicurato* e/o *Cliente* che godessero di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero *Risarcimento*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di *Assicurazione*, è fatto obbligo di dare avviso del *Sinistro* ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla *Compagnia* nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'*Assicurato* e/o *Cliente* attivassero altra impresa, le Prestazioni di assistenza previste dalla presente *Polizza* saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*Assicurato* e/o al *Cliente* degli eventuali maggiori costi a loro addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la Prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge



Dove vale la copertura?

7.5 Validità territoriale

La copertura ha durata di un anno ed è operante per i Sinistri occorsi nel *Territorio italiano*.

La copertura è operante nell'arco di tempo che intercorre tra il momento della registrazione del *Cliente* (check-in) e quello in cui lascia la *Struttura ricettiva* (check-out).

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata del *Cliente* presso la *Struttura ricettiva*, nel corso dell'anno di validità della Garanzia, è di 60 giorni.



Cosa fare in caso di Sinistro?

7.6 Come procedere in caso di Sinistro

Relativamente alle garanzie 7.1.3 **"Assistenza alla persona"** e 7.2. **"Assistenza alla Struttura ricettiva"**, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato e/o il Cliente, in caso di *Sinistro*, potranno telefonare alla *Struttura organizzativa* in funzione 24 ore su 24, facente capo al:

- Numero Verde 800 181515
- oppure
- Numero: +39 015 2559790 (valido anche dall'estero)

oppure può scrivere a:
Mapfre Asistencia S.A.
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (BI)

- inviare una mail a: assistenza@mapfre.com
- oppure
- inviare un fax al numero: +39 015 2559604

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui si necessita;
- cognome e nome;
- numero della *Polizza*;
- indirizzo del luogo in cui si trovano;
- il recapito telefonico dove la *Struttura organizzativa* provvederà a richiamare l'Assicurato e/o il Cliente nel corso dell'assistenza.

La *Struttura organizzativa* potrà richiedere all'Assicurato e/o al Cliente - e gli stessi saranno tenuti ad esibirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla *Struttura organizzativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Relativamente alle garanzie di seguito indicate in caso di *Sinistro* il Cliente deve:

- **Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti (par.7.1.1)**
 - a) **ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", ovvero fare del proprio meglio per recuperare l'oggetto e minimizzare il danno;**
 - b) **denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria locale – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 24 ore dal fatto. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.**
- **Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di Infortunio o Malattia (par. 7.1.2.)**

Il Cliente deve presentare la documentazione probatoria che certifichi la spesa sostenuta e la denuncia del Ricovero con l'indicazione delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, entro cinque giorni dal Ricovero o dal momento in cui il Cliente od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Le spese relative ai certificati medici sono a carico del Cliente.

Il Cliente o i suoi Familiari devono altresì acconsentire alla visita di medici della *Compagnia* ed a qualsiasi indagine si renda necessaria, compresa la presentazione della copia della cartella clinica.

Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare la denuncia del *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e a inoltrarlo al suo *Intermediario assicurativo*.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di *Furto* o di *Incendio* di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni alla proprietà Rottura lastre Furto



Zurich Relax

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*)



Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il *Furto*.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del *Contraente* _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso *Contraente*)

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività



Zurich Relax

Polizza numero: _____

Assicurato: _____

(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____

(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*



Modulistica

Allegare:

- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- copia denuncia alle Autorità;
- copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- copia di abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia dell'attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature, delle aree di gioco e degli impianti messi a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- visura camerale alla data dell'evento;
- copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal *Contraente*/Assicurato (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
- copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'Assicurato (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia ricevuta di *Valori e/o Preziosi* se consegnati all'Assicurato e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- in caso di *Sinistro* RCO, oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* Responsabilità Civile:
- denuncia dell'*Infortunio* a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse INAIL;
- documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).
- libro Unico del Lavoro



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del *Contraente* _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso *Contraente*)

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0372.SET INFORMATIVO - ed. 05.2020

